DELLA PROPRIETA'
DEI
BENI DEL CLERO

Ad Reges Potestas omnium pertinet, ad singulos Proprietas.

Seneca de Benefic. *Lib. VII. Cap. IV.*

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

M D C C X C.

Con Licenza de' Superiori.

INTRODUZIONE

Ella è cosa al certo sommamente maravigliosa, che in un Secolo, in cui non si sente altro risuonare, che Filosofia, ed Umanità, si rovesci poi coi fatti ogni principio di ragionevole Filosofia, e si offendano i Diritti sacrosanti dell' Uomo. Si pongono all' esame i diritti di ogni stato, ed intanto viene particolarmente preso di mira quello, le di cui persone o sono destinate al sacro ministero della Religione, o consecrate in modo speciale, e pubblico al servizio di Dio. Questo Ceto di persone è quello, che forma il Clero, il quale non è composto, che di Cittadini considerati come Chierici, e come persone Religiose, dedicate al servizio della Religione, e del Culto dell' Altissimo. Or queste persone più non si vogliono considerare nè come Cittadini, nè come Uomini, i quali come gli altri tutti abbiano diritto sù di loro stessi, e sù le loro cose. Le Leggi più rispettabili stabilite da Personaggi oltre ogni dire venerandi, e diretti dallo Spirito Celestiale; i Canoni sacrosanti, stati per lunga serie di secoli la salvaguardia delle Repubbliche, si rigettano oggi giorno quai ritrovati dell' avarizia, e dell' ambizione. Ad una Filosofia ragionevole non conviene una sì baldansoza superbia

perbia; come non conviene ad una Umanità sincera, ed amorevole l'offendere que' suoi simili, che intrapresero un metodo di vivere, ed abbracciarono uno stato, il quale poi in fine ridonda in profitto della Società tutta.

Per rovinare con più facilità l' intiero Clero non già la Filosofia, e l'Umanità, ma bensì una maliziosa politica mascherata con queste larve, fu d' avviso, di ridurre il Clero alla miseria, ed alla mendicità. Facile riesce nelle cose umane di ridurre gli uomini a secondare i proprj voleri, allorche questi sieno costretti a riconoscere tra noi stessi e fortune, e modi di sussistere. A tanto si vorrebbe ridotto il Clero. Ma perchè ciò si vuole da coloro, de' quali è interesse il non smascherarsi in fatto di Religione in mezzo a Nazioni, che succhiano col latte i veri, ed i sodi principj della Religione di Gesù Cristo; perciò lo fanno in modo da volere ancora comparire attaccati ai principj del Cristianesimo, e del Cattolicismo, almeno appresso gli idioti, ed i semplici. Si mina la più ferma, e la più stabile propietà, che vi sia nelle colte Nazioni; Si vuole distruggere uno dei diritti più certi in tutti i suoi rapporti, che abbia il Clero, quello della proprietà dei di lui beni. Ma non si combatte più di fronte, come fecero una volta Wiclefo, ed

Hus col dire, che il Clero non può possedere, e come rimisero in campo negl'anni scorsi alcuni meschini scrittorelli da condannarsi all'oblio, ed al disprezzo; si fa però con un modo quanto più coperto, ed astuto, altrettanto più potente per rovinare ogni possedimento della Chiesa. Il Ben pubblico, il Dominio di queste proprietà, che si pretende essere presso della Nazione, e non del Clero, autorizzato, come dicono, ad esistere dalla Nazione, sono le potenti macchine, colle quali si vuole atterrare ogni proprietà del Clero, ed ogni suo Diritto. Fa duopo adunque sventare queste tre macchine di una Filosofia maliziosa, e di una falsa Politica. Quanto poi è facile a dimostrare falso, che il Clero dalla Nazione è autorizzato ad esistere, e che la proprietà dei Beni del Clero è presso la Nazione; altrettanto è facile ancora il provare essere insussistente, che così esiga il Ben pubblico.

Per ottenersi ciò bastano i soli principj di Ragione, del Vangelo, di Diritto naturale; principj, che i politici non potranno rifiutare fin che non si levano la maschera, dichiarandosi di non essere più Cristiani, e di avere rinunziato a qualunque sentimento di umanità. Niuno pertanto si maravigli, se in questo opuscolo non

si farà uso dei SS. Padri, e dei Sacri Canoni, benchè si parli del continuo di Clero, di Chiesa, e di Possedimenti Ecclesiastici. Si tralasceranno, perchè costoro non hanno difficoltà di dare eccezione alla Legge Canonica, ed ai SS. Padri tutti, allorchè sono dai medesimi convinti, quantunque non abbiano in bocca, che Padri, e Canoni, quando vogliono insultare il Clero, e le persone a Dio consecrate. Si procurerà di convincerli coi loro stessi principj, di citarli al Tribunale dei loro Amici, dei Giuspubblicisti Protestanti, affinchè si scorga una volta, se sia pur possibile, l'iniquo, ed ingiusto modo di operare di questa Setta dei falsi Politici, che col velo delle più dolci, e delicate parole, e modi di scrivere, ricopre una mala fede la più obbrobriosa, e sparge tutto del più nero fiele di quell' invidia, che li rode, e li crucia di continuo. Ed acciocchè non ci si rimproveri in questo opuscolo quel giro di parole, con cui si procura di nascondere la verità, il che in altri sommamente si condanna, si è scelto un modo di dire semplice, e scevro da ogni lisciatura della fiorita eloquenza, si è procurato di dimostrare, e non di parlare soltanto. Se in ciò siasi riescito, il giudizio sia presso di quelli, i quali sanno leggere con ponderazione, e raziocinare senza cavilli.

CA-

CAPITOLO I.

Della Origine, ed Esistenza del Clero.

§. I.

AFfinchè si possa parlare con aggiustatezza della Proprietà dei Beni del Clero, fa di mestieri, che si abbia un idea chiara non solo della qualità di questi Beni, e del Clero, ma ancora dell' origine di ambedue, la quale sarà fatta palese ogni volta, che si sarà dimostrato, onde il Clero tragga il suo essere, cioè la sua esistenza, e la sua sostentazione, che col volgo nomineremo sussistenza. Per ottenersi ciò è indispensabile il risalire a quei generali principj, i quali ci additano la vera Religione dell' Uomo; principj, che immediatamente ci conducono alla cognizione della necessità della Religione Cristiana, al servizio della quale sono destinati non meno il Clero, che i suoi Beni. Il voler discorrere dì Clero, di Beni del Clero, senza il rapporto alla Religione, sarebbe lo stesso, che discorrere delle Piante, e della coltivazione delle Piante, senza avere alcun rap-

 porto

porto a quelle Terre, le quali devono dare il nutrimento, e la sussistenza alle piante medesime.

§. II.

E' innata all' Uomo una Religione verso il suo Creatore, essendo questa una necessaria conseguenza di quella subordinazione, che l' Uomo ragionevole conosce di dover'avere all'Ente supremo, il quale gli dette l' esistenza, e gliela conserva, per cui l'Ente Creatore ha, e ritiene tutto il supremo dominio sù dell' Ente creato.

§. III.

Riconosce poi l' Uomo questo Supremo Dominio, ed esteriormente lo professa, tributando a Dio un Culto, che lo onori, col quale esprima la sua servitù verso del del suo Creatore, e la sua totale dipendenza dal medesimo. E' perciò all' Uomo sì connaturale una Religione, un Culto verso l'Ente supremo, Iddio, come gli è la propria dipendenza.

§. IV.

Se l' Uomo fosse rimasto nella perfezione dei doni tutti, coi quali fu creato dall' Ente supremo, avrebbe con questi doni, colla sua ragione, colle sue forze.

co.

conoſciuto, ed eſeguito ogni dovere di re-
ligione verſo il Creatore. Ma l' Uomo,
come è al preſente, è reſo impoſſibilitato
a farlo con i ſoli doni naturali, de' quali
fu dotata la natura umana, con quella in-
fiacchita luce di ragione, che gli rimane,
con quella naturale propenſione verſo del
Bene, la quale con troppa facilità viene
determinata al falſo, ed al male. E' que-
ſta una verità troppo evidente, che non
abbiſogna di prove, e potrà negarla ſoltan-
to chi non sà come eſiſta, ovvero chi ab-
bia perduto del tutto la facoltà di conoſce-
re ſe ſteſſo.

§. V.

Gli errori preſsocchè incredibili, ed
i traviamenti dell' Uomo in fatto di Reli-
ligione ſono troppo noti nella Storia dell'
Uomo ſteſſo. Queſte funeſte conſeguenze
di una natura corrotta, e di una infiacchi-
ta ragione nell' uomo laſciato a ſe ſteſſo,
furono toſto riparate dall' Ente ſupremo
colla preciſa manifeſtazione della ſua vo-
lontà, ajutando nel tempo ſteſſo e la na-
tura indebolita, e la ragione offuſcata coll'
efficacia della ſua Rivelazione, per cui fu
fatto paleſe all' uomo il modo, con il qua-
le

le doveva riconoſcere il ſupremo Dominio dell' Ente Creatore, e tributargli quel culto di Religione, che gli conveniva, e col quale Egli voleva eſſere riconoſciuto dall' Uomo.

§. VI.

Sono queſte delle verità troppo ſicure, e noi le abbiamo dai fonti i più puri; ad intorbidare i quali non è ſtata valevole l' incredulità la più oſtinata di ogni età, ed in particolare della falſa Filoſofia dei noſtri giorni. Intanto la Storia della Geneſi ci addita, quale foſſe la religione degl' Antidiluviani, e quella dei Figli di Noè; in quai maniere manifeſtasse Iddio la ſua volontà sù di queſto particolare nella così detta legge di Natura: indi quel di più, che riguardo al ſuo culto volle da Abramo, e dalla di lui poſterità ſino a Mosè.

§. VII.

Gli altri quattro Libri del Pentateuco aſſai diffuſamente preſcrivono le leggi, ed il culto religioſo, con cui l' Ente ſupremo volle eſſere adorato dal popolo da lui ſcelto per depoſitario dei ſuoi divini voleri, e delle ſue promeſſe. Culto da Dio

ordi-

ordinato per distinguere la Nazione Ebrea dal resto degli uomini, i quali di già avevano depravato il loro culto religioso coi sacrifizj i più abominevoli, ed avevano fatto oggetto della loro adorazione quanto di più vile evvi nella superficie della Terra. Gli Uomini più facinorosi, e più nefandi, gli animali più schifosi, e le più abjette piante erano gli oggetti sostituiti al Creatore dalle Nazioni le più colte, da quelle Nazioni, che l' odierna incredula Filosofia propone agli sciocchi per modello di ogni gloriosa, ed illustre azione in genere di virtù morali.

§. VIII.

Coll' adempimento delle promesse, cessando le figure, dalle quali erano predette, ed adombrate, doveva ancora cessare quel culto, che tutto era stato formato dal sapientissimo Istitutore per mantenere col medesimo viva la speranza degli uomini, e pura la religione. Gesù Cristo, il promesso dalla Religione Mosaica, quello, a cui erano rivolti i voti del vero cultore, e dell' adoratore della Divinità, solo potè annullare, e torre ogni vigore a questo culto di figure, e di promissioni, e sostituirne un'

altro

altro, che indicasse la grazia della liberazione già eseguita dall' Onnipotente, e con cui la riconoscenza dell' uomo per la liberazione ottenuta, e la di lui sommissione spiccasse sopra tutto.

§. IX.

Tanto egli fece col sostituire alla Sinagoga la Chiesa, al culto Mosaico il culto Cristiano. Instituì G. C. una Chiesa, una Religione, un Culto. Una Chiesa, la quale fosse la depositaria, e la dichiaratrice dei voleri Divini, una Religione, che ci annunziasse delle verità incomprensibili, ci manifestasse dei doveri indefettibili; un Culto, col quale l' uomo non a suo arbitrio, ma a seconda dei voleri del suo Creatore, e del suo Liberatore protestasse la sua sommissione alla Divinità, e riconoscesse il beneficio di sua redenzione.

§. X.

Noi adunque abbiamo una Chiesa, una Religione, un Culto il quale l'uomo non si è formato a suo arbitrio; ma tal quale ce lo ha consegnato l' Autore della Religione medesima, che è nel tempo stesso il il Creatore, ed il Liberatore dell' uomo. Se pertanto si dovrà discorrere di questa Chiesa

Chiesa, della Religione, e del Culto della medesima, non si potrà andare a ricercarne i principj, ed i fondamenti nel gran Codice della natura, già guasta, e corrotta, la quale più non è come fu creata, ma bensì dovranno ricercarsi nel Codice della Testimonianza di questa Istituzione, nella deposizione di Testimonj veridici in tutto, nei sacrosanti Vangelj, ed in quanto hanno scritto, e detto gli Apostoli di G. C. per di lui commissione, e con divina ispirazione.

§. X I.

Quì non si deve fare un trattato Teologico intorno alla Religione rivelata, ma si sono dovute premettere queste preliminari nozioni, affinchè si scorga quanto a mal partito s' ingannino quelli, i quali vogliono discorrere della Chiesa di G. C., e delle sue parti essenziali, prescindendo dalle verità rivelate, col solo lume di ragione, coi soli principj della Società. Sono poi tali queste nozioni, che senza difficoltà saranno concedute, ed ammesse da chi professa la Religione di G. C., o Cattolico egli siasi, o Settario; come si ammetteranno le di sopra accennate da qualunque altro, il

il quale conoſca i rapporti di Creatore, e di Creatura, ed a cui non ſiano ignoti l'indiſpenſabili doveri dell'uomo circa la ſua Religione.

§. XII.

Vengaſi ora più d'appreſſo al noſtro propoſito. Nella ricerca, che ſi fa della Chieſa, e della Religione iſtituita da Gesù Criſto, e delle di loro parti eſſenziali, ſi trova, eſſere ſtato dal Sapientiſſimo Iſtitutore ſtabilito, che nell'unione de' ſuoi veri ſeguaci, e fedeli vi foſſe un ceto di perſone dalle altre tutte diſtinte, le quali doveſſero avere delle particolari incombenze, e dei particolari doveri: queſto è il ceto da G.C. preſcelto da tutto il Corpo de' Fedeli, a cui egli conſegnò il depoſito della Fede, l'amminiſtrazione de' Sacramenti, la Iſtituzione del Popolo Fedele. Che ſia ſtata fatta queſta ſcelta dal Corpo tutto de' Fedeli, è troppo chiaro dai SS. Libri della Religione Criſtiana, e ſpecialmente dai SS. Vangeli, e dagl' Atti degl' Apoſtoli. Queſto Ceto preſcelto è il Sacerdozio, queſto è il Clero della Chieſa, Clero, il quale compoſto di Veſcovi, Preti, e Miniſtri, forma quella ſacra Gerarchìa, la quale

eſſere

essere di Divina Istituzione nella Chiesa; niuno può negarlo, che portar voglia il nome di Cristiano Cattolico. Ciò è definito ancora nel VI. Canone della Sess. XXIII. del S. Concilio di Trento.

§. XIII.

Che questa Gerarchia de' Vescovi, Preti, e Ministri inferiori si chiami Clero, oppure Collegio, o Corpo morale di persone unite allo stesso scopo, in una data società, poco importa, non volendosi fare quì questioni di nomenclature. Il punto da fissarsi è, che questo corpo morale di Vescovi, Preti, e Ministri, questo Collegio, il quale compone la Gerarchia Ecclesiastica, non è una unione di *umana istituzione*, ma di *Divina*, onde avrassi nella Società dei Cristiani un Corpo morale detto *Clero*, un Collegio di Vescovi, Preti, e Ministri inferiori, detto *Gerarchia Ecclesiastica* fatto, e formato da G. C. nella formazione della sua Religione, e nella Istituzione della sua Chiesa.

§. XIV.

Intanto per evitare ogni incomoda ripetizione di parole, sarà bene di servirsi sempre da quì avanti della voce *Clero*, per inten.

intendere il Corpo tutto degl' Ecclesiastici addetti al servizio del Santuario, dispersi per l' universo nella Cattolica Società dei Cristiani, il qual Clero forma la suddetta Gerarchìa, Collegio, Corpo morale &c.

§. XV.

Da quanto si è fino ad ora veduto brevemente, e che non si può al certo porre in dubbio, se ne deducono questi capitali, e necessarj punti. I. Che l' uomo deve avere una Religione. II. Che questa non deve essere quale egli se la può fingere a suo arbitrio. III. Ma quale si è dichiarato di volerla l' Autore dell' uomo. IV. Questa dichiarazione ci manifesta, essere la vera Religione la Religione dei Cristiani. V. Che questa Religione dei Cristiani ha un Ceto di persone destinato ai doveri della medesima, distinto dal rimanente della Società Cristiana. VI. Che questo Ceto non riconosce la sua origine, ed esistenza dalla Società medesima, ma dall' Autore della Società, Iddio. VII., che questo ceto è il Clero, il quale riconosce la sua Origine, ed esistenza dal suo Istitutore G. C. Origine, ed esistenza tanto necessaria, quanto lo è la Religione medesima.

Fissati

§. XVI.

Fissati questi punti, ecco, per quanto sembra, il giusto Corollario, che ne viene in conseguenza. La vera Religione è necessaria all' uomo, (num. 2. 3.) ed è necessaria nel modo, e maniera, che vuole l' Autore della Religione medesima (n. 5. 10.) L' Autore della Religione vuole nella medesima un Ceto distinto dal resto della Società, un Corpo morale destinato alle funzioni, ed alle incombenze della stessa Religione, e questo è il *CLERO* (num. 12.) Dunque il Clero è nella Religione, e nella Società Cristiana per la volontà dell'Autore della Religione medesima. Ma ciocchè evvi nella Religione, per volontà dell'Autore della Religione medesima, è talmente inerente alla Religione, che non dipende punto dalla Società degli uomini: altrimenti la Religione, e le di lei parti sarebbono all' arbitrio dell'uomo, non secondo la volontà del suo Autore. Dunque il Clero, il corpo de' ministri della Religione Cristiana non dipende dalla Società, da cui non conosce la sua origine; ma bensì dall'Autore della Religione, il quale è insieme suo Istitutore; Questi è Iddio.

Come

§. XVII.

Come adunque i falsi Politici potranno asserire con verità, che ,, dalla Nazio-
,, ne riconoscono tutti i Corpi morali la
,, loro esistenza, come gl' individui l'han-
,, no dalla natura? ,, Quali assurdi non ne vengono da questo falso principio?

§. XVIII.

Dà l' esistenza ad un Corpo chi lo forma, chi lo istituisce immediatamente, o mediatamente col permettere, che siavi dopo l' istituzione. Se la Nazione ha dato l' esistenza al Clero ne viene in conseguenza, che o lo avrà formato da principio, e lo avrà istituito, o almeno gli avrà permesso di essere nella Nazione; e come dicono al giorno d' oggi, lo avrà *placitato*, lo avrà *esecutoriato*. Dunque il Clero, la Gerarchìa Ecclesiastica non è più opera Divina, non ha la sua origine da G. C. unitamente colla Chiesa, e colla Religione, non è alla Religione inerente, e necessario; ma è l' opera dell' uomo, forse non più antica della Nazione, che sissa simili dati; anzi di quel tempo, in cui venne volontà alla Nazione di ammettere questo corpo distinto. Poteva perciò la Nazione

zione ſtare un tempo ſenza il medeſimo, cioè poteva queſta avere la Religione di G. C. ſenza i Miniſtri della medeſima ſtabiliti, e determinati dall'Autore della Religione medeſima.

§. XIX.

Potrà ancora ſtarvi di nuovo, quando gliene venga volontà. Imperciocchè ſe dalla Nazione dipende l'eſiſtenza del Clero, dalla medeſima dipenderà l'eſtinzione, e l'abolizione di queſto Corpo, ed a ſuo arbitrio potrà togliergli queſta conceduta eſiſtenza. Tanto vi vuole di forza, e di autorità ad iſtituire, e formare, quanta ve ne vuole a diſtruggere, e ad abolire. Or ſe la Nazione avrà dato in qualche modo l'eſiſtenza al Clero, la Nazione gliela potrà torre nel modo ſteſſo. Dunque la Nazione potrà abolire, e rifiutare il ſuo Clero. Potrà rimanere colla Religione Criſtiana ſenza i Miniſtri della medeſima, come ſenza di queſti poteva abbracciarla. Ma queſti ſono aſſurdi, i quali non ſi poſſono ammettere da chi profeſſa la Religione Criſtiana.

§. X X.

Sono però tutti questi assurdi necessarie illazioni del principio posto: *Che tutti i Corpi morali riconoscono la loro esistenza dalla Nazione, come gli individui dalla natura*: vuolsi dire con più esatta espressione dall 'Autore della natura. Ed in realtà la natura, ossia l' Autore della natura toglie l' esistenza all' individuo con quella stessa forza, e potenza, con cui gliela dette, tanto è vero, che deve essere eguale la forza, che distrugge, alla forza, che produsse.

§. X X I.

Rimane provato adunque per quelli, che vogliono essere ancora Cristiani, e Cattolici, che non dipendono dalla Nazione, e che non hanno dalla medesima l'esistenza tutti i Corpi morali; poichè vi è quel Corpo morale, che si chiama *Clero*, il quale non dipende nè punto nè poco dalla Nazione, e dalla Società, ossia riguardo alla sua origine, ossia riguardo alla sua esistenza, o finalmente rapporto alla sua accettazione nella Società, che vuol' essere Christiana.

Quan-

§. XXII.

Quando qui si dice, che il Clero non dipende dalla Nazione riguardo alla sua esistenza, prendesi questo nome di *esistenza* in tutta la sua estensione, ed in tutti quei rapporti, che ha il Clero colla Religione, e con la Società, che professa questa Religione, come Cristiana, ed assistita, e servita dal Clero negl' affari di Religione, motivo per cui fu istituito questo Corpo. Non parlasi di quella esistenza meramente civile, che questo Corpo del Clero, può avere per gli affari, ed interessi solamente civili della Società, in cui è, e dello stato, in cui esiste colla sua Religione. E' questo un rapporto al Clero estraneo, che può al certo avere, ma non gli è necessario, come gli è l' altro; ed avendolo, lo ha per convenzione della Società medesima, e della Nazione. Intorno a questo rapporto ancora si dimostrerà, che nemmeno le parti componenti il Clero (le quali unite in particolari corpi, come sarebbono Capitoli, Monasterj &c., furono una volta ammessi nella Società per convenzione della Nazione, e Sovranità) possono essere disturbate dai diritti e naturali,

e ci-

e civili, come non se ne può disturbare qualunque altro Cittadino, o Corpo ammesso, senza delitto, o altra legittima cagione. In questo modo largamente si considera, essere una civile esistenza l'unione ammessa nella Nazione di quei tali Corpi morali di Capitoli, Religioni, Monasterj &c., come tali, benchè ancor queste unioni considerate, come porzioni del Clero, abbiano una esistenza di Religione totalmente indipendente dalla Nazione.

§. XXIII.

Ma il secondo modo di esistere di questo Corpo, cioè di esistenza per oggetti meramente civili, non è quello, di cui abbisogna il Clero per avere un' *imprescrittibile diritto di Proprietà*, essendo per tal fine una base più che sufficiente la prima esistenza, cioè il dovervi essere nella Società Cristiana il Clero per indispensabile necessità di Religione. Questa esistenza poi la chiamino Religiosa, Morale, Civile, o come vogliono, ciò nulla cale; volendosi soltanto quì fissare, che deve esistere il Clero; che esiste indipendentemente dalla Nazione; che esiste in prò della Società Cristiana; e questo appunto è quello,

che

che si è dimostrato sino ad ora (num.16. 18. 19.)

CAPITOLO II.

Della Origine delle Proprietà del Clero, e della di lui sussistenza.

§. XXIV.

Posta per necessaria l'esistenza di alcuna cosa, ne viene in conseguenza, essere necessario il sostentarla, il conservarle l'esistenza, cioè il farla sussistere. Il Clero pertanto, come quello, che necessariamente esiste nella Società Cristiana (n.12.), deve essere perciò sostentato. E perchè non dipende dall'arbitrio di una Cristiana Nazione, che esista il Clero, neppure da un tale arbitrio dovrà dipendere, che sia sostentato, e sussista. Adunque il Clero, che esiste indipendentemente dalla Società Cristiana (num. 16.), indipendentemente da questa deve avere la sua sussistenza, altrimenti se dalla Nazione dipendesse la sussistenza del Clero, verrebbe ad estinguerlo ogni qualvolta gliela sospendesse, o gliela sot-

ſottraeſſe, ed allora non ſarebbe più vero, che l' eſiſtenza del Clero non dipende dalla Società, ne dalla Nazione.

§. XXV

Per quello ſteſſo diritto adunque, e per quei medeſimi motivi, per i quali il Clero eſiſte, per quelli ſteſſi deve ſuſſiſtere. Si è veduto, che eſiſte per Divina Iſtituzione, (n. 12.) che eſiſte per neceſſità di Religione nella Società Criſtiana, e che eſiſte per ſervizio del Santuario, e della ſocietà medeſima in fatto di Religione (num. 16. 23.). Dunque per queſti medeſimi motivi, per diritto proveniente dalla divina ſua iſtituzione deve il Clero ſuſſiſtere, e deve avere il modo di ſuſſiſtere: non potendo dare una qualunque potenza, la quale non ſia difettoſa, l' eſiſtenza ad una coſa, ſenza dargli nel tempo ſteſſo il modo di eſſere, e di eſiſtere. Queſta è la *Suſſiſtenza*. Quindi è che parlando i SS. Apoſtoli del Miniſtero Eccleſiaſtico, e de' Miniſtri della Religione, ci avviſano, che non è poi gran coſa, che ricavino il temporale ſoſtentamento i Miniſtri dell' Altare da coloro, ai quali diſtribuiſcono ogni ſpirituale alimento: che ſiccome il Soldato non milita a proprie ſpeſe in

in prò del Principato , così il Ministro del Vangelo deve essere sostentato, ed alimentato da quei, che ricevono il Vangelo. Imperciocchè *ha ordinato* il Signore, che del Vangelo viva colui, che annunzia il Vangelo (a).

§. XXVI

Ma il Signore ha ordinato ciò, non risguardando la somministrazione, che fossero per dare i Fedeli tutti ai Ministri del Santuario, come un loro gratuito dono, fatto a medesimi, o come una precaria concessione fatta al Clero dalla Società Cristiana; ma bensì come un dovere, ed una giusta necessaria retribuzione, e qual mercede, dovuta all' impiego della Persona la quale si occupa in prò di coloro, che debbono ricompensare. Mercede poi tanto più giusta, e necessaria, quanto che i Ministri del Santuario per la sola ragione del loro impiego, e santo ministero; sono costretti a tralasciare tanti altri mezzi opportuni, e leciti; dai quali potrebbono ricavare una commoda sussistenza.

 E'

(a) Apostolus I. ad Cor. IX. v. 11. „ Si nos vobis spiritalia seminavimus, magnum est, si nos carnalia „ vestra metamus? & v. 14. „ Ita & Dominus ordinavit „ iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere. „

§. XXVII.

E' questa una delle cose più chiare, e manifeste, che si riscontrino nei Libri SS. del nuovo Testamento. Oltre il comando del Signore, di cui ci avvisa S. Paolo (n. 25. in nota) se ne ha una espressa dichiarazione in S. Luca, allor che ci narra la prima missione, che fa G. C. dei settantadue Discepoli, per preparare gli uomini ad ascoltarlo in persona, ed ad abbracciare la sua Religione. Dopo averli istruiti di quanto dovevano fare, della buona maniera, e disinteresse, con cui dovevano operare sì santo ministero, soggiunge il Signore, che rimanghino presso di coloro, ed a carico di quelli, i quali fossero per ricevere l'annunzio della pace evangelica; e ciò, perchè all'Operatore evangelico è dovuta la sua *Mercede* (a). Che anzi questa ragione di mercede, e vitto dovuto all'Operatore, è quella, per cui i Ministri del Santuario sono consigliati in persona degli Apostoli, e Discepoli prescelti a spogliarsi del proprio, avendo altronde la lo-

(a) Lucæ X. v. 7. „ In eadem autem Domo manete „ edentes, & bibentes, quæ, apud illos sunt: dignus „ est enim operarius Mercede sua „.

loro ſicura ſuſſiſtenza (a). Si conſigliano gl' individui a dimettere la proprietà delle coſe particolarmente proprie, e ſi aſſicura nel tempo ſteſſo il corpo tutto del fondo, donde, come da coſa ſua, ed a lui dovuta, il Clero ricavarà la propria ſuſſiſtenza. Queſto fondo è la mercede deſtinata all' Operatore evangelico per il ſuo Miniſtero. Dunque per ragione di Miniſtero hanno i Miniſtri dell' Altare, ha il Clero, un fondo di ſicurezza di ſuſſiſtenza. Ma il dovuto fondo di ſuſſiſtenza ſuppone un diritto di conſeguire ciò, per cui ſi deve ſuſſiſtere, altrimenti non ſarebbe fondo ſicuro, ed immancabile, ma precario, da cui ne verrebbe una precaria ſuſſiſtenza. Il Clero dunque non meno nell' origine della ſua eſiſtenza, che nella deſtinazione della ſua ſuſſiſtenza riconoſce in ſe originario un Diritto di conſeguire quelle coſe, per le quali deve ſuſſiſtere.

(a) Matt. X. v. 9. 10. „ Nolite poſſidere aurum, ne„ que argentum, neque pecuniam in Zonis veſtris, „ „ Non peram in via, neque duas tunicas, neque calcea„ menta, neque virgam: *dignus eſt enim operarius ci„ bo ſuo* „.

§. XXVIII.

Questo è quel Diritto, che coi vocabòli dei giusperiti si potrà nominare un *jus ad rem*, cioè un' jus ad una parte dei proventi, coi quali ciascun Cristiano vive, e deve far vivere coloro, dai quali riceve il pascolo spirituale, quale Diritto è tanto lontano dall' escluder l' altro, che viene detto *jus in re*, che anzi ne forma una delle basi più ferme, e stabili, ogni qual volta non vi sia opposizione nella intrinseca qualità della condizione di quei, che siano per avere simili Diritti. Che poi non vi sia questa opposizione nel Clero, nonnostante il consiglio dato ad ogni Cristiano, ed in particolare ai Ministri dell'Altare, di abbandonare le proprie sostanze particolari, per una maggiore perfezione, è cosa le mille volte decisa dalla Chiesa (*a*), e provata da chiunque ha scritto in favore dei possedimenti ecclesiastici (*b*). Ma siccome ciò non viene impugnato da chi suppone, che il

(*a*) Vedansi fra gl' altri i Canoni del Conc. di Costanza contro i Wiclefisti nella Sess. VIII.

(*b*) Per evitare un nojoso elenco d' Autori, basterà, che si riscontrino quei, che ne hanno parlato di proposito, fra i quali il Moneta contra Catharos, & Waldenses; l' Aut. del Diritto lib. della Chiesa di acqui: e possed.

il Clero possa possedere per una facoltà da. ta, e per un diritto conceduto dalla Nazione, però qui si tralascia di provarlo come superfluo. Il Clero adunque, il quale per ragione di sua Istituzione non ha divieto di potere conseguire lo *jus in re*, e che per ragione della istituzione medesima ha l' *jus ad rem* [n. 25. 27.] verrà per questo secondo ad essere autorizzato al Diritto di qualunque acquisto, e proprietà, il che è sufficiente per istabilire, e dimostrare l' intrinseca capacità, e l' originario Diritto, che il Clero ha all' acquisto delle proprietà in genere. Allora quando poi un Ceto viene ad essere autorizzato, e reso capace del Diritto di acquistare, si riveste di quell' originario Diritto, che ogni uomo ha alle proprietà, che dicesi *diritto di proprietà*. Or sebbene gli uomini posseggano *jure humano*, la capacità però di possedere, e l' originario Diritto di proprietà non lo hanno dalla Nazione, e dalle leggi, ma dal loro medesimo essere [come si dimostrerà fra poco con il Grozio] ; lo stesso sarà del Clero, il quale riceve questa capacità dalla sua esistenza, e dalla sua Istituzione (n. 24.), Si ripeta adunque, che

il

il Clero, il quale per ragione di sua Istituzione non ha alcuna opposizione alla capacità, ed all'originario Diritto di acquistare, che anzi in vigore della medesima istituzione ha acquistato un Diritto a conseguire il suo sostentamento a cagione del suo operativo ministero in vantaggio della Cristiana società, è stato ancora reso capace di un diritto di proprietà su de' fondi, sù de' beni, sù delle cose, che atte sieno a dargli tutta la sussistenza, capace in fine di un Diritto di proprietà, sù di quel tanto, che dalla volontà, e dalla pietà de'fedeli è stato una volta assegnato in sostentamento dei ministri della Religione, per liberarsi dal somministrare di continuo quella mercede, che era ai medesimi dovuta per ragione del loro sacro ministero (n. 27.)

§. XXIX.

Con una tale transazione, con cui piacque coll'andare de' tempi ai Cristiani di esimersi dal molesto pensiero di cotidianamente somministrare al Clero il suo sostentamento, spogliandosi irrevocabilmente eglino stessi della loro padronanza, e proprietà, trasferendola al Clero, ed alla

la Chiesa, venne il Clero, ed avere effettivamente quella proprietà, del di cui diritto ne era già capace in vigore della sua Istituzione (n.28.), e passò in tal modo ad avere un'attuale *jus in re* quel Ceto, che fino allora non lo aveva avuto, che *ad rem*. Quantunque poi s'ignori il tempo preciso, ed il modo, con il quale abbia il Clero principiato ad avere possedimenti, e proprietà di Beni stabili, ed in cui abbia potuto dire, additando i fondi assegnati; questi, per volere di chi mi doveva sostentare, sono il sostentamento dovutomi *jure divino*, in vigore della mia Istituzione, e questo sostentamento per lo stesso volere, passato in mia proprietà, non precaria, ma stabile, ed inrevocabile; nonnostante si può con sicurezza affermare colla Storia dei primi tempi della Chiesa, che il Clero ha potuto additare questi possedimenti, e proprietà fino dai primi Secoli, nei quali era la Chiesa attaccata, e travagliata da ogni parte del Paganesimo; e si può ancora con certezza asserire, che la Chiesa, e con essa i Uomini Apostolici non hanno mai creduto, che vi potesse essere alcuna legge giusta, la quale rendesse il Clero incapace
di

di acconsentire all' assegnamento de' fondi, ed a ricevere l' offerta Padronanza, e Proprietà (a). Questi assegnamenti poi di fondi si chiamino retribuzione, mercede, cibo, frut-

(a) Da quanto riferisce Eusebio delle Leggi, e delle disposizioni date da Costantino il Grande in favore della Chiesa, si ricava, che le Chiese, ed i Ministri dell' Altare possedevano case, campi, orti, e quanto può cadere sotto la più stretta proprietà, nonnostante le leggi, che non solo vietavano il possedere al Clero della Cristiana Religione, ma che proscrivevano con le più barbare forme la Religione medesima. Ecco le parole d' Eusebio, colle quali riferisce la legge di Costantino, in vigore, di cui fu restituito alla Chiesa quanto ingiustamente eragli stato tolto nell' ultima persecuzione. Eusebio dunque (Vita Constant. lib. 2. cap. 39. Edit. Catabrig. an. 1720. pag. 555.) ,, Omnia, quæ ad Ecclesias recte ,, visa fuerint pertinere, sive DOMUS, ac POSSESSIO ,, sit, sive AGRI, sive HORTI, seu quæcumque alia ,, nullo JURE, quod ad DOMINIUM PERTINET, ,, imminuto, sed salvis omnibus, atque integris manentibus, RESTITUI jubemus ,,. Se i possedimenti delle Chiese, acquistati nei tempi delle persecuzioni del Cristianesimo, ed in quei medesimi tempi tolti alle Chiese in vigore degli Editti Imperiali, e dei S. C. i più precisi, secondo Costantino, appartenevano alle medesime; *Nullo jure, quod ad Dominium pertinet, imminuto*: Se questo Imperatore comanda, che tutto si restituisca per l' intiero: *salvis omnibus, & integris manentibus, Restitui jubemus*; benchè distratti fossero, i fondi, e quanto altro vi era di proprietà delle Chiese Cristiane

frutto per chi coltiva la vigna, o pasce il gregge; stipendio di chi milita; vitto di chi serve all'Altare; donazioni, oblazioni, limosine, sempre sarà vero che al Clero

C

stiane, e del Clero per ordine Sovranó, ed in vigore delle leggi Imperiali; bisognerà bèn dire, che queste leggi Imperiali dei predecessori di Costantino non avessero alcuna forza d'impedire, e rendere inefficace l'originaria capacità di possedere della Chiesa, e del Clero. Non tutti però gl'Imperatori Gentili oppressero la Chiesa, nè tutti ingiustamente vietarono, o tolsero i proprj acquisti, e possedimenti ai ministri del Santuario; che anzi alcuni pieni di equità aggiudicarono alla Chiesa, ed al Clero i suoi possedimenti, ed altri rimisero le controversie fra i Ministri stessi dell' Altare alla decisione de' Vescovi, e particolarmente dal Romano Pontefice. Riporta questi fatti l' eruditissimo Tomassini, i quali, quì si danno, quali sono nella di lui Opera *Vet. & Nov. Discipl.* Edit. Venet. 1730. Il primo è nella Part. III. Lib. I. Cap. II. „ Alexander Severus Imperator, referente Lam„ pridio, Christianis addixit Ecclesiam, de qua contro„ versiam faciebant Cauponae. Gentili licet superstitio„ ne occupatus Princeps, satius tamen fore duxit, ut „ locus Numini dicaretur = *Quum Christiani quemdam „ locum, qui publicus fuerat, occupassent; Contra Po„ pinarii dicerent, sibi eum deberi, rescripsit: Melius „ esse, ut quomodocumque illic Deus colatur, quam Popinariis dedatur*. Regnò Alessandro Severo nel 222. dell' Era volgare, quasi un secolo prima di Costantino, e già la Chiesa possedeva nonostante le leggi veglianti degli Imperatori antecedenti, che

ro pervengono *de jure divino* (n.25.) Che se fosse ancor vero, che *subrogatum sapit naturam ejus in, cujus locum subrogatur*, l'accennate proprietà della Chiesa potrebbero esse

che proscrivevano Chiesa, Clero, e quanto vi era della Religione di G. C. Ma si ascolti un' altro fatto non meno decisivo, e posteriore del surriferito di 50. anni in circa, colle parole del medesimo Tomassini (Ibi Cap. 3.) „ Cum Paulus Samosatenus, „ ex Eusebio, morem gerere detrectaret, decreto Concilii Antiochiæ adversus Eum ejusdem Urbis Episcopi congregati, nec DOMO ECCLESIÆ excedere „ vellet, jussit Aurelianus Imperator, illi eam addici, „ ad quem Episcopi Italiæ, & ROMANUS PRÆSUL „ rescripsissent. Verba Eusebii lib. 7. cap. 30. sunt = „ *Iis demum tradi præcipiens, quibus Italici Christianæ* „ *Religionis Antistites, & Romanus Episcopus scribe-* „ *rent* = Fateamur ergo necesse est „ fidelium pietate „ & largitate Ecclesiis dono datas esse terras, domos, „ hæreditates ante etiam, quam habenas Imperii Christiani Principes tractare incepissent, eorumque fundorum Episcopos usumfructum, & administrationem „ habuisse penes se, ut eos tuerentur etiam judicio, „ & ope Principum, nedum Christiano nomine, & „ Mysterio initiatorum = Sin qui il Tomassini. Questi sono fatti troppo illustri, e superiori ad ogni eccezione per comprovare i possedimenti della Chiesa, e del Clero sino dai primi santissimi secoli della Chiesa medesima, e per dimostrare, che i Ministri dell'Altare hanno fatto uso della loro originaria capacità di possedere sino da principio, senza avere riguardo ad opposizioni

esse pure essere, e dirsi *de jure divino*. Ma è prudenza il contentarsi del meno, che si può, e senza tirare conseguenze di conseguenze, essere pago di stabilire, che nel Clero evvi per ragione di sua Istituzione una originaria capacità a conseguire dei possedimenti, della quale originaria capacità la Chiesa, ed il Clero, ne ha fatta uso in ogni tempo indipendentemente da qualunque legge, e senza riceverne l'assenso dalle Nazioni, nelle quali esiste.

§. XXX.

Ma se la Chiesa, ed il Clero non hanno alcuna dipendenza dalla Nazione riguardo alla loro originaria capacità di possedere, vi dipenderanno allora quando si vengano a specificare, e particolarizzare gli oggetti dei loro possedimenti? Vi dipenderanno

 riguar-

zioni, e proibizioni di qualunque genere. Una riflessione ancora prima di chiudere sì lunga nota. La Chiesa fino dai suoi principj ha dovuto soffrire e vessazioni, e disturbi dalla più vil canaglia, quali erano gli Osti di Alessandria; ed ha dovuto essere messa in compromesso appresso i Sovrani del Secolo dai suoi stessi Ministri, refrattarj alle Leggi Canoniche, ed increduli ai più sublimi misterj, quale era il Vescovo Paolo Samosateno.

riguardo ai già determinati ſtabilimenti; per i Fondi, per i Beni ricevuti, ed acquiſtati? Cioè potrà la Nazione, o chi la rappreſenta, mantenendo ſempre una certa ſuſſiſtenza per l' attuale Clero, torre a queſto i Beni, che gli furono dalla pietà de' Fedeli determinati, o dalla munificenza degli antichi Monarchi aſſegnati a tenore di tutte le Leggi di conceſſione, per le quali il Clero ne ha di già la legittima proprietà, per quelle civili qualità inerenti a queſti Beni, dei quali la Nazione ne autorizzò la traslazione di Dominio dai particolari ſudditi a queſto corpo morale? Se una volta la Nazione autorizzò il Clero a queſta proprietà, potrà in appreſſo, quando lo creda utile, negargliela?

§. XXXI.

A tutta queſta congerie d' interrogazioni, ed a ciaſcuna di eſſa deveſi riſpondere: No, ſe non ſi vuole ſupporre queſto falſo principio, che la Nazione o eſpreſſamente, o tacitamente abbia autorizzato il Clero a potere acquiſtare degli effetti, e dei fondi, e che in queſto modo gli abbia dato una ſuſſiſtenza. Ma il Clero per i ſuoi particolari acquiſti, per le ſue determinate proprietà

prietà non ha avuto mai di bisogno di essere autorizzato dalla Nazione nè tacitamente, nè espressamente. Siccome niuno individuo è stato autorizzato a ciò dalla Nazione; ma dal suo essere, e dalla sua esistenza seco trae questo diritto di proprietà, così il Clero dalla sua esistenza, ed istituzione ha questo diritto, e la capacità alle proprietà, e possedimenti (n. 24. 28.) E siccome per gli avversarj le proprietà degli individui benchè sieno *de jure humano*, non possono esser tolte agli individui, se non che dalla Natura, che gli ha dato l'esistenza, e la capacità al dominio; così le proprietà del Clero, benchè sieno per essere *de jure humano*, non potranno essere tolte, se non che da chi ha dato al Clero l'esistenza, e la capacità al dominio, ed alle proprietà, cioè dal suo Istitutore.

§. XXXII.

L'individuo acquista, e possiede per diritto civile; ma perchè è, ed esiste, può acquistare; nè la Società gli può impedire, o torre l'attuale Dominio, allorchè è, ed esiste. Il Clero acquista, e possiede, per diritto delle genti, e per diritto civile perchè è, ed esiste per istituzione divina

(n. 16.)

(n. 16.), e questo Corpo che è, ed esiste per istituzione divina, per la medesima ha una capacità a conseguire delle proprietà (n.28.) · Ogni proprietà adunque del Clero è fondata nella natura della sua istituzione, ed esistenza in Corpo morale, come qualunque proprietà dell' individuo è fondata sulla natura del suo essere, e del suo vivere naturale.

§. XXXIII.

Ma la Nazione può torre all' individuo la particolare proprietà de' suoi Beni determinati, lasciandogli un qualunque sufficiente modo di vivere, ed una capacità sola, o un diritto generico di proprietà? E suor di dubbio, che la Nazione non ha questa facoltà, nè questo diritto di privare l'individuo de' suoi possedimenti, senza o un provato delitto dell' individuo, che lo spogli delle sue particolari proprietà, o senza quel vero, e necessario *publicum Bonum* della Nazione intera, a cui tutte le parti componenti la Nazione stessa devono egualmente concorrere in data proporzione, per il grande assioma: *Salus Populi Suprema Lex esto*. Or si dica per qual motivo la Nazione non può torre all' individui-

dividuo le di lui particolari proprietà de'Beni proprj, e le potrà poi torre al Clero? Esiste il Clero indipendentemente dalla Nazione (n. 16.), come esiste l'individuo. Il Clero deve sussistere per il diritto acquistato nell'atto dell'esistenza, e della sua istituzione (n.25. 28.), niente minore di quello, per cui deve sussistere ogni individuo in vigore della sua esistenza. Or perchè sarà negl'individui inalienabile il diritto delle particolari sostanze, e non lo sarà altrettanto inalienabile nel Clero? Forse perchè al Clero affinchè sussista si fissa altrimenti un congruo, e sicuro sostentamento? Ma ciò non si fissò nella supposizione ancora per l'individuo? Forse perchè il Clero addetto al sacro Ministero, al divin Culto, al servizio della Religione non deve avere possedimenti di Beni stabili, di fondi? Ma ciò ove si trova vietato? Per qual diritto deve essere incapace di proprietà il Clero? Anzi non si è forse di sopra dimostrato il contrario (ai nn. 28. e 29.)?

§. XXXIV.

Determinata che sia una volta qualunque specie di Beni di fortuna, o sieno terre-

terreni, o denari, o qualunque altra cosa fruttifera, ed infruttifera per un dato soggetto, ed andatone questo al possesso, trasferitone in esso il dominio, ne rimane presso il medesimo la proprietà *ex ipso jure naturali*, secondo Grozio, come vedremo fra poco, fino a che cessi il Dominio, o per cause intrinseche al Dominio istesso, o per cause, che traggano origine *ex facto Domini*; o finalmente perchè cessi di essere il Proprietario Padrone. Le cause intrinseche al Dominio sono nella proprietà del Clero niente maggiori, o niente minori di quello, che lo sieno in qualunque altra proprietà. Quando adunque la Nazione non voglia estinguere in se stessa la vera Religione di G. C., estinguendo il Clero, non potendo estinguere altrimenti questo Corpo, a cui essa non ha dato l' esistenza (n. 18. 21.), aspetti un' qualche *Factum* del Clero, per cui egli si sproprj de' suoi Beni in di lei favore, e per cui ne demeriti il possedimento, come ne demeriterebbe qualunque altro Cittadino: altrimenti, spogliandosi il Clero de' di lui Beni, e delle proprietà, si offenderanno quei sacri diritti tutti, che verrebbero offesi

fesi allorquando si togliesse la proprietà de' di lui Beni all' individuo, che non offende lo Stato.

§. XXXV.

La forza di questo discorso si renderà più rimarcabile quando voglia riflettersi alle sovra esposte verità, le quali quì si ripeteranno, affinchè possano ancora servire di epilogo. I. Ognuno, che possiede, possiede per quel diritto, che gli dà la sua esistenza. Esiste l' individuo, ed esiste ancora il Clero (n. 16.). II. Non può torre la proprietà chi non può torre l' esistenza: la Nazione non può torre l'esistenza all' individuo, nemmeno può torla al Clero (n.19.) III. Di diritto delle genti, e di diritto civile è il possedimento dell' individuo; contuttociò la di lui proprietà non dipende dalla Nazione, perchè l' individuo ha la capacità di acquistare, dal suo essere, ed esistere, da cui ancora le di lui proprietà traggono l' origine. Di diritto delle Genti, e diritto civile è il possedimento del Clero; contuttociò non dipenderà dalla Nazione la di lui proprietà, perchè il Clero ha la capacità di acquistare in forza del suo essere, ed esistere,

ſtere, cioè in forza della ſua divina Iſtituzione (n. 25.). IV. La Natura non dà all' individuo proprietà alcuna determinata, nè un *jus in re* (*a*); contuttocciò le proprietà determinate dei particolari Beni

(*a*) Non ſia diſcaro l' udire l' origine delle proprietà dall' Heineccio (*De Jure Nat. & Gent. Lib. I. Cap.X. Edit. Nap.* 1775. ſ. 232.) „ Jam cum ipſa ratio „ convincat, Deum condidiſſe homines, eumdem ſane „ voluiſſe etiam, ut exiſterent, manifeſtum eſt. Quumque qui finem cupit, is & media velle videatur, „ conſequens eſt, ut homines rebus omnibus ad conſervandam eorum exiſtentiam neceſſariis, quas hæc „ tellus producit, uti frui voluerit ſ. 34. . . . . . . „ Quum vero & leges divinæ adfirmativæ, qualis eſt „ illa, ut res omnes creatæ in medio poſitæ omnibus uſibus pateant, exceptionem ob neceſſitatem „ admittant . . . . conſequens eſt, ut urgente neceſſitate, homines a negativa illa communione (*rerum omnium*) diſcedere, adeoque dominium, quod „ communioni illi opponitur, introducere omnino potuerint ſ. 235. Ex quo per univerſum terrarum „ Orbem diſperſis, & in innumeras familias diſtractis „ hominibus quædam res non ſufficere omnibus ceperunt; quædam omnino ob inſignem copiam ſuffecerunt: „ ipſa homines impulit neceſſitas, ut in ea, quæ non „ omnibus ſufficerent, dominium aliquod inducerent: ſolis inexhauſti uſus rebus, quas in dominio „ eſſe, nulla juſſit neceſſitas . . . . in priſtina communione negativa permanentibus. „

nì ſono inalienabili, impreſcrittibili,benchè *de jure humano*. La natura della ſua Iſtituzione non dà al Clero alcuna determinata proprietà,nè un *jus in re* (n.28.), contuttociò nel Clero le determinate proprietà de' Beni ſaranno inalienabili, impreſcrittibili, come ſono quelle degli individui: avendo il Clero un principio indipendente dalla Nazione (n.16.), come l'hanno l' individui, ed una eguale capacità alle proprietà. Dunque le proprietà particolari del Clero hanno delle radici, e dei fondamenti forti, e ſtabili quanto le proprietà degli individui, ed hanno inoltre ſopra di quelle un rapporto ancor più fermo, e ſicuro, quale è il rapporto alla Religione Criſtiana. Chi attenterà pertanto contro le proprietà del Clero (preſcindendoſi ancora da ciò, che riguarda la Religione), commetterà per lo meno un'attentato eguale a quello, che ſi commette coll' invaderſi le particolari proprietà degli individui; offenderà il diritto delle Genti, e delle Nazioni; leverà in fine tutta la ſua forza al diritto Civile.

CAPITOLO III.

Proprietà dei Corpi morali comprovata coi principj dei Giuſpubbliciſti, e particolarmente Proteſtanti.

§. XXXVI.

Saranno ai Falſi Politici aſſai più gradite queſte eſpoſte verità, ſe si dimoſtreranno ancora coi principj ammeſſi da coloro, il giudizio de' quali non è ai medeſimi al certo ſoſpetto, e per la ſomma Dottrina, di cui ſono forniti nel pubblico Diritto, e per l' animoſità, ed odio, di cui per ſiſtema abbondano contro del Clero, ſpecialmente della Chieſa Cattolica, quali ſono molti di quegli inſigni Proteſtanti, che hanno dottamente ſcritto intorno al Giuſpubblico. Sentaſi intorno ai poſſedimenti de' Corpi morali per il primo Boehmero (a) ,, Sub his (ſubditis) etiam ,, Corpora, Collegia, & Univerſitates in ,, Rep-

(a) Jur. Pub. univer. Part. 2, Lib. II, Cap. X, §. 7. in nota Edit. Francf. 1758.

,, Rep. comprehendo, utpote quæ instar
,, Privatorum, & subditorum judicantur;
,, & ita bona eorum non sunt Bona Reip.,
,, sed Privata ,, : Heineccio dice lo stesso
,, (*a*). Res Universitatis, quoad proprieta-
,, tem, sunt Universitatis ,, ; si osservi bene,
che *quoad proprietatem* non sono della
Nazione, dello Stato, del Principe, ma
Universitatis, ossia Collegio, Corpo Morale
&c., e siegue ,, quoad usum sunt sin-
,, gulorum ex ea Universitate ,, . La ragione
di tutto ciò, come osserva lo stesso
Boehmero (*b*), è, che sebbene i Corpi Morali
posseggono in comune, rispetto però
alla Nazione, ed al rappresentante la medesima,
il Sovrano, sono a foggia di Privati;
onde la Nazione, ed il Sovrano (estendendosi
pure a quanto mai si può la di
loro autorità) potranno al più privare, e
torre le proprietà ai Collegj, Corpi, ed Università
niente più, e niente meno di quello,
che le possano torre ai Privati. Ciò poi
perchè secondo l' osservazione degli stessi
pri-

(*a*) Elem. juris secund. Instit. Lib. II. Tit. I. = Edit. Neap. 1775.

(*b*) Ibi Lib. III. Cap. III. n. 5. in nota. =

primi Gurisconsulti Romani (badisi bene, non quelli di Monte Citorio, presi al di d' oggi di mira, benchè rispettabilissimi, ma gl' antichi del gran Foro Romano) ,, Quæ bona ad Civitatem, Pagum, & ,, Vicum spectant [molto più ad Clerum] ,, sunt in ejus Patrimonio, nec confun- ,, denda cum Bonis Reipublicæ ,,.

§. XXXVII.

Qui poi si osservi, che ora non si questiona della qualità dei Beni Ecclesiastici, appartenenti al Clero, della di loro amministrazione, e sopraintendenza, cioè se sieno cose a Dio sacre, ed inviolabili nella Religione dei Cristiani, se sia la publica, e privata sopraintendenza ai medesimi di privativa dei Superiori Ecclesiastici, quali le regole di sopraintendenza, quali di amministrazione &c., perciò di sopra si è detto, estendendosi a quanto si potesse mai sù de' Beni Ecclesiastici l' autorità Sovrana, e della Nazione (*a*). Si parla

(*a*) Di ciò ne ha parlato colla più estesa erudizione, e diffusissimamente l' Autore dell' Opera: *del Diritto libero della Chiesa di acquistare, e possedere Beni Tempor.* Edit. del 1769. vendib. dal Barbiellini a Minerva

la soltanto del Diritto di proprietà di questi Beni appresso quel Corpo, quale si è provato, che necessariamente vi deve essere fra i Cristiani; [n. 12.] di un Diritto, che trae la sua origine dalla divina Istituzione, dall'esistenza, e sussistenza del Clero (n. 16. 25. 28.)

§. XXXVIII.

Data, e provata questa origine, altro argomento forte per qualunque parte somministra un' Assioma in Diritto incontrastabile. L' Assioma è questo, che si da colle parole di Ugone Grozio (*a*) „ Dominium ex qualicunque caussa ortum sit, „ suos semper effectus habet ex ipso jure „ naturali, ut scilicet auferri nequeat, „ nisi ex caussis, quæ aut Dominio insunt, aut ex Dominorum facto ortum „ habent „. Il Dominio, di cui qui Grozio dice *ex qualicunque caussa ortum sit*, fondasi nel Diritto delle Genti, e nel Diritto civile, *seu ex Gentium jure*, *seu ex jure civili* [ivi]. Ora poi l' origine della divina Istituzione, oltre tutti que' vincoli,

e

(*a*) De Jure Belli, & Pacis Lib. Lib. III, Cap. XX. §. 9. T. IV. pag. 326, Edit. Lausan, 1752.

e fodi fondamenti, che può avere, e che ha l'origine d'Istituzione civile, ed Istituzione delle Nazioni *ex Gentium jure* ; ne ha ancora degl'altri assai più forti, ed inalienabili, ed imprescrittibili, per ragione della Divinità, da cui deriva. Ma per Grozio quel Dominio, e quella proprietà, che ha la sua origine dalla Istituzione delle Genti, e dal Gius Civile, *Dominium ortum ex Gentium jure, & ex jure civili*, deve sempre sortire il suo effetto *semper effectus habet*, non si può torre *auferri nequit, nisi &c.* Adunque tanto meno si potrà torre quel Dominio, e quella proprietà, che ha radici più ferme, e più sode, le quali nascono dalla divina istituzione del Clero, e non solamente dal Diritto civile, e delle Genti. Tanto più inoltre questo Dominio, e proprietà dovrà sortire i suoi effetti, quanto è più ferma la base dell' Autore della Natura, e del di lui Diritto, di quello sia la Natura medesima, e suo Diritto. Ma si sia liberale con una delle concessioni maggiori, che far si possa ai nostri avversarj. Si consideri per un momento il Clero soltanto, come un corpo di cittadini uniti, uniti

ti sotto la protezione delle Leggi, uniti per conservarle, non per distruggerle, e come corpo autorizzato dalla Nazione ad acquistare fondi. Ora non si è sentito da Grozio ,, Dominium, ex qualicunque causa ,, sa ortum sit, suos semper effectus ha- ,, bere ex ipso jure naturali ,,? Dunque offenderassi, e violerassi il naturale Diritto, se al Clero considerato come Corpo Nazionale si toglierà quel Dominio di proprietà, a cui fu una volta autorizzato, e che deve ritenere sino che esiste. Nè può mettersi in dubbio, poichè secondo questi principj offendesi il Diritto naturale ancora, se levata viene la proprietà alla Sinagoga stessa degli Ebrei, tosto che ella sia autorizzata dalla Nazione a fare acquisti, ed ad esistere civilmente in Corpo morale, il di cui Dominio *ortùm est ex jure civili*: come poi non si offenderà il Diritto e naturale, e civile, se si toglie la Proprietà al Clero, che esiste niente meno civilmente di qualunque siasi altro corpo della Nazione, ma che di più ha oltre ciò un' origine di divina istituzione? L' argomento va avanti assai, ma non trascende i limiti, ed è fondato sù i prin-

 cipj

cipj di Diritto universale, proposti da Grozio, non rigettati dai nostri Contradittori, e che per verità non si possono rigettare da chi abbia tintura di Giurisprudenza. Questo paragone di Sinagoga, e Clero, e dei di loro civili Diritti nella Società, sembrerà forse ad alcuno disgustoso, ad ancora umiliante. Ma qual miglior mezzo evvi, per rendere sensibili ai nostri illuminati falsi Politici quelle verità, che cercano di oscurare, e che fingono di non vedere; le quali però ben risplendono agli occhi stessi dei più semplici, e dei più idioti?

CAPITOLO IV.

Del Dominio Eminente della Nazione, e della Sovranità sù i Beni, e Proprietà del Clero.

§. XXXIX.

UNa delle armi più potenti, con cui si schermiscono i falsi Politici, per abbattere ogni Proprietà Ecclesiastica, è il Dominio eminente, che risiede presso la Nazio-

zione, e la Sovranità. La Repubblica dicon' essi, la Nazione, i Regi hanno un Dominio, una podestà più particolare sui Beni di qualunque corpo, e particolarmente del Clero, e della Chiesa, di quello, che lo abbiano sui Beni dei particolari; e ciò lo concedono universalmente tutti i Giuspubblicisti. E bene, non si contrasti ciò per ora, si ommetta per alcùn poco: ma vedasi quale egli sia questo particolare maggiore Dominio, che ha la Podestà sovrana sù i Beni del Clero (a). Sentasi prima di tutto da M.r Fevret autore al certo non parziale al Clero, e che gli avversarj non saranno per rifiuta-

(a) Si noti, che se si ommettono alcuni dati, e principj degli avversarj, non perciò, si adottano, ne si concedono, come certi, e sicuri: ma solo si tollerano per dimostrare quanto insussistente sia la dì loro causa, la quale crolla sino dai medesimi suoi Fondamenti: che per il resto poi, quale sia l'intrinseca qualità dei Beni della Chiesa, quale ispezione su de' medesimi vi possa avere laPodestà laica, lo vedano da quei Cattolici, che ne hanno diffusamente trattato coi SS. Padri, e colla Tradizione alla mano, essendo questi i fonti dai quali si deve conoscere il Diritto della Chiesa di G.C., e non già il Codice della guasta Natura, nè il commento del parziale Giurista.

tare, Così egli (*a*) „ Pour le Patrimonie
„ de l' Eglise, bien qu' il ne participe
„ en rien de la spiritualitè, quand il
„ est considerè come separè du titre
„ du Benefice, *Can. sed adhuc quæst.*
„ 3., toutefois il n' est pas en l' absolue
„ disposition des Puissances seculieres,
„ puisqu' il est DONNE', ET CONSA-
„ CRE' A DIEU, mais il est seulement
„ sous la *Garde*, & protection du *Roi*, &
„ sous *l' Appui* de son auctoritè. *Can. Quo*
„ *jure dist.* 8. (*b*) Questa ragione poi di
tutela, e di difesa, *de la Garde*, e *de
l' Appui* dà alla sovranità secondo il nostro
Autore, che parla particolarmente de' Regi
Francesi (*c*) il diritto di Podstà, ossia
d' Impero, *le droit de superioritè*, che i
moderni chiamano *diritto di dominio eminente*.
E quì si osservi per un momento,
che il Fevret fa scaturire questo diritto di
superiorità, di dominio eminente, di tutela,
di

(*a*) De l' Abus Liv. I. Chap. VIII. n.1. pag.72. Edict.
Lyon 1736. =

(*b*) „ Imperatores nihil nomine Ecclesiæ audeant
„ possidere „.

(*c*) De l' Abus l. c. n.4

di protezione, e difesa nei Regi Francesi, e qualche altro titolo ancora ai medesimi più particolare, dall' essere stata la Chiesa Gallicana specialmente dotata, ed arricchita dalla munificenza, e liberalità dei medesimi Regi. A che si ridurrà secondo il Fevret questo dominio di *Superiorità, de la Garde, de la Appui* nella nostra Italia, ove la Chiesa, ed il Clero sono stati per lo più provvisti dalla pietà dei particolari Signori, e Possessori, o cogli acquisti fatti per mezzo della Agricoltura, e della Economia dai Monaci, e dal Clero tutto?

§. XL.

Conosciuto colla scorta del Fevret in che consiste, specialmente nei Regi Francesi, ed in quella Nazione, questo particolare dominio sù i possedimenti Ecclesiastici, ed una simile podestà dello Stato, della Nazione, del Sovrano, che tanto vanno ripetendo i nemici del Clero, e dei di lui Beni; rimane da vedersi, se generalmente vi sia un qualche diritto di superiorità, di eminente dominio ritrovato, e ben stabilito per torre la proprietà da quei, i quali giustamente ne godono; e se questo eminente dominio fatto sia per distrugge-

re,

re, dissipare, e dilapidare i Beni del Clero, e del Santuario, come pur desidera, non si sà, se la Politica, o l'Avarizia del Secolo XVIII.

§. XLI.

Per riescire in questo con maggiore precisione, e chiarezza, andiamo a riscontrare questo *Dominio eminente* nel suo fonte, in Grozio, il quale viene comunemente tenuto per l' inventore di questo termine, e per quello, che gli ha dato la maggiore estensione. Ne parla egli in più luoghi della sua Opera *de jure Belli, & Pacis*. Se ne prenderà in primo luogo la definizione dal Lib.I. Cap.I. §.6. (*b*) ,, Facultas ,, eminens, quæ superior est jure vulgari, ,, utpote communitati competens in par- ,, tes, & res partium boni communis caus- ,, sa ,, . Quali sieno queste parti lo dice nel Cap.III. del medesimo Libro §.6. (*b*) ,, ,, Dominium eminens, quod Civitas ha- ,, bet in Cives, & res civium ad usum pu- ,, blicum ,, . Nella definizione intanto, e nella determinazione della definizione non ritrovasi un ombra di distinzione fra Corpi Mo-

(*a*) Tom. I. pag.4. Edit. Lausannæ 1751.
(*b*) Tom.I. pag. 173.

Morali, ed Individui rapporto al Dominio eminente, il quale abbraccia tutti egualmente, ed ogni qualità di fondi, e di cose: *In Cives, & Res civium*. Vedasi ora quali sieno gli uffizj, e le prerogative di questo Dominio eminente, distinto dal volgare diritto. Qui certo si avranno quelle distinzioni, che si possono desiderare. Sentasi dunque ciò, che dice il nostro Autore al Lib.III. Cap.XX. §. 7. (*a*) „ Alibi dixi-
„ mus, res subditorum sub eminenti Do-
„ minio esse Civitatis; ita ut Civitas, aut
„ qui Civitatis vices fungitur, iis rebus
„ uti, easque etiam perdere, & alienare
„ possit, non tantum ex summa necessita-
„ te, quæ privatis quoque jus aliquod in
„ aliena concedit, sed ob publicam utilita-
„ tem, cui privatas cedere, illi ipsi voluisse
„ concedendi sunt, *qui in civilem cœtum coje-*
„ *runt* „ Ecco tutta la distinzione, che passa fra il Dominio eminente, ed il Dominio volgare; eccone, per il di lui ritrovatore Grozio, tutta l'ispezione, e l'uffizio: cioè che questo Dominio eminente per il pubblico

(*a*) Tom, IV. pag. 325.

blico utile possa fare delle sostanze *de' privati* quell'uso, che crederà necessario per sovvenire alle pubbliche urgenze, il che non può fare l'usuale, e volgare diritto. Ma distinzione fra cose, e cose, fra Beni, e Beni, fra Individui, e Corpi morali, Grozio non ve l'ha posta. Nè ve la poteva porre, essendo la ragione fondamentale di questo diritto, il doversi supporre, che abbian voluto questo Potere nella Società per il comun, utile, non già soltanto quei che si sono uniti in un Corpo morale particolare, quei che sonosi ascritti al Clero; ma tutti quelli, che si sono uniti a formare il Corpo dello Stato, e della Nazione. *Qui in civilem cœtum cojerunt*. Se dunque questo Dominio eminente ha qualche forza, quando non si voglia prendere per quella tutela, di cui parla Fevret, ha forza non soltanto sui Beni del Clero, ma sui Beni di tutti i Cittadini, ed ad intendimento di Grozio sù gli uni, e sù gli altri ha un' eguale diritto per il pubblico utile, che tutti egualmente riguarda, ed interessa. Ma per i nostri Avversarj il Dominio eminente della Nazione, del Sovrano non può torre la proprietà del Suddito, del Cittadino, la quale è fon-

è fondata ſul diritto naturale,da qualunque parte abbia la ſua origine secondo Grozio (n.38.) Dunque nemmeno può torre quella del Clero, che oltre il fondamento éguale della proprietà dell' individuo, ha eziandio un' origine tanto più riſpettabile, quale è quella della Iſtituzione divina. L'eccezzione da queſta regola di diritto impreſcrittibile è per Grozio *publica utilitas*. Ma queſt' eccezzione per Grozio ſteſſo non è già in ſvantaggio dei ſoli Corpi morali, non prende già di mira il ſolo Clero, ma riſguarda tutti quelli, *Qui in civilem cœtum cojerunt*. Dunque o il Dominio eminente non dà nulla ſulla proprietà del Clero, nè contro queſta; o ſe concede qualche coſa alla Sovranità, gli concede appunto quello, che gli concede ſulla proprietà dei Cittadini, e degli individui (*a*).

(*a*) In tutti gli altri luoghi, ove Grozio parla di queſto Dominio eminente, diſcorre ſempre dei Beni dei Cittadini tutti, della rifazione de' danni in ſeguito, egualmente diſtribuita, nè mai ha riguardo ai ſoli Corpi morali. Vedaſi Lib. II. Cap. XIV. §. 7. cit. Edit.

§. XLII.

Il fedele interprete di Grozio, ed il di lui prolisso commentatore Enrico Coccejo, commentando il citato passo del Cap. III. del I. Lib. *De jure Belli, & Pacis*, dopo avere dimostrato, che non si devono confondere questi due nomi di *Dominio*, e *d'Impero* per gli assurdi, e corollarj pessimi, che ne posson venire, soggiunge (*b*) „ Auctor „ igitur per Dominium eminens nihil aliud „ intelligit, quam jus communitati com„ petens in PARTES, & RES PARTIUM, „ N. B., boni communis causa. Unde duo „ necessario Auctor requirit, 1. Utilitatem „ publicam, 2. Ut si uni jus auferatur, re„ paratio fiat ex publico „. Se il Clero pertanto dovrà per qualche tempo privarsi del proprio per il pubblico bene, tutti i Cittadini in seguito dovranno concorrere a risarcirlo, *ut reparatio fiat ex publico*. Ciò poi perchè, come avvertimmo con Grozio, (n.41.) al pubblico bene, ed utile non è tenuto il Clero solo, ma tutti quelli, *Qui in Civilem cœtum cojerunt*.

Ma

(*a*) Cit. Oper. Grozii Tom, I. pag. 33.

§. LXIII.

Ma rimarchevole ſopra tutti è queſto commento di Coccejo al Cap. XX. del Lib. III. (*a*), ove ſi pongono diſtintamente non meno i motivi, per i quali può la Sovranità uſare di queſto Dominio eminente sù tutti i Cittadini, quanto ancora le cagioni della compenſazione, che deve farſi da tutta la Società ai particolari pel danno recato alla proprietà non pubblicà. Per isfuggire ogni proliſſità tralaſciandſi queſte lunghe annotazioni di Coccejo, rimettendoſi il Lettore al citato luogo per ſe ſteſſo chiaro, e diſtinto. Baſterà quì la ſola rifleſſione, che fa Coccejo nell' apparire per la prima volta nel ſuo Autore, che commenta queſto termine di *facoltà*, di *Dominio eminente*, e ſi potrà da ognuno conoſcere quanto meſchina ſia la condizione, in cui al preſente ritrovaſi il Clero Cattolico, dovendo prendere per difenſori i ſuoi più giurati nemici, i Proteſtanti, delle ſentenze de' quali ſi può ben' egli chiamare contento in paragone di quanto ſoffre

 dai

(*a*) Ivi Tom. IV. pag. 350.

dai suoi medesimi. Si ascoltino perciò con attenzione gli avvertimenti di Coccejo sul Dominio emìnente (*a*) ,, Equidem 1.
,, Auctor nihil aliud per Dominium emi-
,, nens intelligit, quam id quod *jure Im-*
,, *perii* in subditos licet (unde Dominium
,, hoc, & jus regendi pro synonimis ha-
,, bet l. 1. cap. 13. pag. 8. n.6.) res ipsa
,, censuram non meretur. At 2. cum vox
,, *Dominii* sua natura facultatem pro lubi-
,, to disponendi, adeoque & ABUTENDI
,, inferat, tutius est ab hujusmodi vocibus,
,, ob facilem eorum abusum abstinere. Do-
,, cet enim EXPERIENTIA, eos, qui AU-
,, RAM AULÆ CAPTANT, multa huic
,, Dominio eminenti (quod & plenitudinem
,, potestatis vocant) tribuere, quæ directe
,, cum natura justi Imperii pugnant,,. Affinchè adunque Grozio non meriti censura per questo suo Dominio eminente; noi non lo dobbiamo valutare nè più, nè meno del *Gius d' Imperio*, come ci avvisa Coccejo. Creder dovrà poi ognuno, che al *Gius d' Impero* sieno egualmente soggetti tutti i sud-

(*a*) Ivi Tom. I. pag. 33.

Sudditi , non il ſolo Clero . Di più a ſentimento di Coccejo , non biſogna abuſarſi di queſta voce di *Dominio eminente* , perchè *l'eſperienza* ci dà da conoſcere , che quell' erbe paraſite , che ſi chiamano *Aulici Cortigiani* , con queſto Dominio eminente ogni diritto naturale,e civile mettono a ſoqquadro per recar vantaggio apparentemente alla Sovranità,in realtà però per approfittarne eglino ſteſſi . L' eſperienza da Coccejo ſino a noi è creſciuta in ragion quadrupla delle diſtanze di tempo , e forſe forſe ancor più per parlare ſecondo il linguaggio moderno .

§. LXIV.

Prendaſi ora come ſi voglia queſto Dominio eminente della Nazione , della Sovranità,non ne potrà mai venire dal medeſimo alcun danno alla proprietà de' Beni del Clero . Imperciocchè ſecondo Grozio, inventore del termine , è un Dominio , che ſi ſtende egualmente ſulle facoltà di ogni Suddito per il pubblico Bene , e non ſoltanto sù de' Beni dei ſoli Corpi morali , molto meno del ſolo Clero (n. 41.), ſecondo Coccejo fedele interprete di Grozio, non è diſtinto il Dominio eminente dal

Jus

Jus d' Impero, e Regio (n. 43.), a cui ogni Suddito è egualmente sottoposto; Dominio„ quod consistit in jure tuendi res sub„ ditorum, non perdendi &c. (*a*) „ . Finalmente per il Fevret (n.39.) non è che un diritto di Tutela, e di protezione, quel diritto cioè, che le leggi forma, e dispone in modo tale, che tutto concorra a proteggere, e difendere i Beni della Chiesa, e le di lei proprietà, a conservarle indenni, ed avvantaggiarne gli utili (*b*). E' poi in fine una Tutela, per cui la Sovranità, chiamata in ajuto dal Sacerdozio, pronta accorra a ritenere ne' suoi limiti i particolari individui del Clero, che o dissipassero, o si abusassero dei Beni della Chiesa, affidati particolarmente alla di loro amministrazione. Sacro diritto depositato in mano alla Sovranità, per servire di scudo, e di appoggio alle Sanzioni della Chiesa, agli stabilimenti dei Canoni, all' osservanza del diritto naturale, e civile, con quella forza, che non è d' ispezione della Chiesa, ma che

è tante

(*a*) Ivi T. IV. pag. 350. in Lib. III. Cap. XX. §. 7.
(*b*) De l' Abus Cap. VIII. T. I. pag. 72.

è tante volte necessaria per ritenere in dovere i refrattarj.

§. XLV.

Questo nè più, nè meno è il diritto, che Boehmero dice competere alla Nazione, ed alla Sovranità sù dei Beni dei Corpi morali, che posson chiamarsi in qualche maniera *Beni pubblici*, come è chiaro dalle di lui parole (*a*). „ Sunt tamen [Bona Universi-„ tatum] suo modo publica, quatenus „ Imperanti plus juris in illa competit, „ quam in singulorum Patrimonium, cum „ ejus intersit, hæc Bona Universitatibus „ PERPETUO conservari, & bene admi-„ nistrari. Plura sunt permissa singulis in „ res proprias, quam Universitati in RES „ SVAS „. Merita d'esser letto sù di ciò ancora l' Eineccio *de Colleg.*, *&* *Corp. Opific.* (*b*).

§. XLVI.

Se dunque è tale il diritto di Dominio eminente della Nazione, e della Sovranità, come altrimenti non può essere, indenne rima-

(*a*) Jus pub. Univ. Par. Spec. Lib. II. Cap. X. in Nota.

(*b*) Oper. T. II. pag. 415. edit. Genev. 1771.

rimane ogni qualunque proprietà del Clero tutto, e delle singolari parti del medesimo, nel modo stesso che indenne deve essere qualunque altra proprietà dei Sudditi della Nazione. Sarà poi un Dominio, non eminente, non sovrano, ma un Dominio di nuovo conio, e d'invenzione de' falsi Politici quello, che aggiudica la proprietà de' Beni Ecclesiastici allo Stato, ed al Fisco; concedendo la sola precaria amministrazione, ed usufrutto dei medesimi al Clero, ed ai particolari ceti del Clero, alla Nazione poi, o a chi la rappresenta la libertà di confiscare senza delitti, di torre senza ragione, d'imporre senza regola distribuitiva, ed equitativa, in fine di bandire senza misfatti.

§. XLVII.

Nè ciò è un enfasi di dire, non sono termini avvanzati; è il linguaggio dei Giuspubblicisti. Lo Struvio fra gli altri ricercando, se l'Imperatore può portare via i Beni dei sudditi per darli ad altri, risponde (a) ,, *Quod negandum*; Ubi enim Dominium

(a) Syntog. Jur. Feud. Cap. V. §. 6.

„ nium, aut jus alicui legitimo modo para-
„ tum est, id ne ei auferatur, Juris est
„ naturalis, quod etiam Principem ob-
„ ligat: adeoque nec ex PLENITUDI-
„ NE POTESTATIS illud transgredi
„ posse licet .... ac potius id abusus,
„ quam usus esset legitimæ potestatis, at-
„ que in Tyranidem declinaret „. Il
medesimo eziandio è il sentimento del Coccejo, il quale si ascolti ancora una volta (a) „ Vel excedit illa PLENITVDO PO-
„ TESTATIS [dominii eminentis] ma-
„ nifeste fines justi Imperii, et erit inju-
„ ria; vel est intra ejus fines, & tum
„ idem erit, ac Imperium. Vti ergo vi
„ Imperii, jura subditis quæsita tolli non
„ possunt, nec ita ex plenitudine potesta-
„ tis, quæ eisdem, quibus imperium, fi-
„ nibus continetur „. Se per lo Struvio declina in Tiranide quella pienezza di potestà, che trasferisce i Beni da sudditi a sudditi, se per Coccejo trascende i suoi limiti, e fa un ingiuria patente quella pienezza di podestà, che toglie ai sudditi gli acquistati

E diritti

(a) T, III. pag.76. comm. in Lib.II, Cap.XIV. §. 9.

diritti di proprietà, che dovrà dirsi di quel sistema di Dominio inventato dai falsi Politici, con cui si stabiliscono tali diritti di Stato, e di Società Nazionale, coi quali si pretende non che lecita, ma conveniente eziandio, e doverosa ogni azione contro i Beni del Clero, ed ogni attentato contro le proprietà dei particolari corpi del Clero medesimo? Sarà necessario il dire, che costoro con un tale sistema si diano ad intendere, che gli individui componenti il Clero non siano altrettanti Cittadini, e figli della Nazione; ovvero che per questi falsi Politici non vi sia altra legge, che quella del capriccio.

§. XLVIII.

Concludasi adunque, che a sentimento ancora dei nemici più fieri del Clero Cattolico, i Giuspubblicisti Protestanti, la Proprietà del Clero il Dominio dei suoi Beni, al Clero medesimo, e non ad altri appartiene. La Podestà poi piena pienissima sù de' medesimi Beni, l' Impero, il Dominio eminente, la Tutela, la Difesa, che conserva, e non distrugge: ,, Quod consistit in jure tuendi res subditorum, non ,, perdendi ,, : questa appartiene allo Stato, alla Nazione, alla Sovranità. CA-

CAPITOLO V.

I Beni, che sono di proprietà del Clero, non sono Beni donati alla Società tutta, ed alla Nazione intiera, ma Beni di sola proprietà del Clero stesso, come sono i Beni di qualunque Individuo.

§. I I.

Fissata la capacità di possedere nel Clero per i motivi tutti, che discendono dalla di lui origine, ed esistenza: Provata coi principj del naturale diritto l' imprescrittibile di lui proprietà sù dei proprj Beni, niente meno ferma, e stabile di quella di qualunque altro privato Cittadino, anzi con una base fondamentale maggiore, quale è la divina origine, ed Istituzione del Clero: Dimostrato inoltre cogli Autori i più imparziali, e meno amici del Clero, in che consiste il Dominio eminente della Sovranità, e della Nazione, e la Tutela dei Regi verso i possedimenti del Clero: Resta ora a vedersi, se mai questi Beni avessero per la di loro assegnazione, e per la consegna fat-

 tane

tane dalla pietà de' Fedeli al Clero ſteſſo, una qualche particolare affezione, e condizioni tali, per cui a ſuo arbitrio la Nazione poteſſe fare uſo delle proprietà Eccleſiaſtiche ſpogliandone il Clero.

§. L.

Tanto ſi pretende dai moderni Filoſofi Politici; ma alla loro uſanza lo aſſeriſcono, e non lo provano. Dicono queſti: I Beni, e i poſſedimenti in origine furono dati al Clero dai Criſtiani, e Pii Cittadini per fiſſare un' appannaggio al Clero, ed un fondo per il culto della Religione, ed in queſto modo ſgravare gl'individui dal dovere mantenere a di loro carico gli operatori del miniſtero ſacro, ed ogni altra ſpeſa del culto. Furono per conſeguenza dati queſti Beni, e dotato fu il Clero in vantaggio degli individui medeſimi. La Nazione permiſe al Clero in origine l'acquiſto dei Fondi, e de' particolari poſſedimenti per queſto medeſimo motivo. Il Clero pertanto venne ad eſſere un depoſitario de' Beni, che la Nazione a proprio vantaggio, ed a ſcarico dei ſuoi individui fiſsò per fondo ſicuro, e ſtabilì per il mantenimento dei Miniſtri della Religione, per le ſpeſe neceſſarie per il

il culto Sacro, ed ancora in attuale sovvenimento de' meschini, e della povertà.

§. L I.

Viene ad essere perciò la proprietà de' Beni particolari del Clero, piuttosto una proprietà condizionata della Nazione, che del Clero stesso, prosieguono a dire costoro: i Cittadini nel fare le loro donazioni, vennero a stabilire un fondo in vantaggio della Società intiera, purchè però il Clero fosse provveduto, e mantenuto senza aggravio dei particolari Cittadini. Onde quando la Nazione, o il Sovrano rappresentante la Nazione, purifichi la condizione, senza alcuna ingiuria potrà privare il Clero di questa di lui creduta proprietà particolare, fissando però, e destinando con ogni più sicura garanzia quel tanto, che è necessario alla di lui sussistenza, a cui solamente ha diritto il Clero, finoche esiste, per ragione di sua istituzione. Non sono poi defraudate per nulla le buone intenzioni de' Fondatori di questi possedimenti, ed adempiti sono i voti dei pii Donatori; venendo per una parte ad essere sgravati gli individui del valutabile peso del mantenimento del culto

to Religioso, e suo ministero; provvedendosi dall' altra parte alla sicurezza di sussistenza per il Clero, il quale rimane a carico della Sovranità, e della Nazione.

§. L I I.

E' poi, come ognuno sa, la Nazione, e la Sovranità l' interprete delle volontà de' suoi sudditi, le quali nè di nuovo, nè più specificatamente si possono esprimere, quali sono le volontà Testamentarie, e qualunque altra volontà dei trapassati. Ora le pie largizioni dei Cittadini fatte al Clero, ed alla Chiesa, essendo state fatte per promuovere la pietà, e per un bene, che ridondasse in vantaggio di tutti, scorgendo la Nazione, o la Sovranità, quale sia di questi beni, e di questi vantaggj il migliore, destinerà per quelli oggetti, che sieno più confacenti per il Bene dello Stato, le largizioni, ed i doni di coloro, che ebbero sempre in vista il Bene di tutti gli individui, e la pietà cristiana. Per la qual cosa la Nazione, e la Sovranità per quella ispezione, che ha per la pubblica felicità, e per il pubblico Bene, e vantaggio, potrà fare uso del suo Dominio eminente su i beni di un Corpo Morale,

le, quale è il Clero, e su de' Beni destinati, e determinati al pubblico vantaggio. Tali sono in sostanza le ragioni, che vittoriose chiamano i falsi Politici, per autorizzare le Nazioni allo spoglio totale del Clero.

§. LIII.

Ma e chi non vede con questi, non già discorsi, ma vaneggiamenti, le disposizioni Testamentarie, e gli altri stabilimenti tutti, fatti colla protezione delle Leggi più sacrosante, e sotto la tutela della buona fede pubblica, ridotti ad un sistema, e ad un ipotesi filosofica, che si può applicare ad arbitrio di qualunque Filosofo delirante, e sognatore? Che gl' individui ricavino un vantaggio dalle pie largizioni fatte al Clero, che la Nazione ne senta un sollievo, è evidente in tutti quelli Stati Cristiani Cattolici, ove i possedimenti del Clero esimono il popolo fedele dal mantenimento dei proprj Pastori, e dalle altre spese tutte necessarie per il culto della Religione, ed ove il meschino, ed il povero Cittadino ritrova come supplire alle proprie indigenze, ricorrendo alla pietà della Chiesa, ed ai pingui Patrimonj del

Clero , ammiuiſtrati dai Prelati , e dai Chierici pieni di Religione , di umanità , e di ſoda Criſtiana Carità . Ma non perciò tutti i poſſedimenti del Clero furon doni della Criſtiana pietà , fatti in iſgravio dell' obbligo, che ogni Criſtiano individuo ha di concorrere al mantenimento de' ſacri Miniſtri, e del ſacro Culto ; non ſono tutte le proprietà del Clero doni , ed offerte de' pii Criſtiani ; nè perciò il Clero non è padrone de' ſuoi poſſedimenti, e proprietario di quanto ha ricevuto in Dominio , e ritiene in vigore de' più ſacroſanti contratti , che far ſi poſſano ove non regna , che la Giuſtizia , ed il buon' ordine . Molte di queſte proprietà il Clero le ha per compre fatte , e per contratti legittimi : moltiſſime , e particolarmente quelle de' Monaci , o provenienti da' Monaci , le ha per un induſtre agricoltura tanto giovevole al pubblico bene , e per introduzione, ed aumento delle arti tanto proficue allo Stato , ed alla Nazione , o ancora perchè ſeco loro ſi portavano i Fondatori dei Monaſtici Iſtituti il ſoſtentamen to per ſe ſteſſi, e per la loro Società , allorchè ſi ritiravano nelle ſolitudini , per non vivere a cari-

co

co dei Cittadini (*a*). Una sola occhiata, ancora superficiale alla Storia, dei così detti Secoli barbari, e d'ignoranza, è sarà troppo manifesto quanto debba la Germania, l'Italia, e l'Europa tutta all'indefessa opera del Monachismo in vantaggio dei suoi simili, per cui tanto accrebbe la propria gloria, e le proprie sostanze.

E 3 Non

(*a*) Palpabile si rende questa verità a chiunque voglia incomodarsi di dare un'occhiata superficiale alle grandi Fondazioni Monastiche negli Annali Benedettini. Per non escire dalla nostra Italia; In Monte Cassino i Genitori di S. Mauro, e di S. Placido offerirono al Patriarca de' Monaci S. Benedetto unitamente ai proprj figli, il di loro patrimonio, del quale avendone i Siciliani usurpata porzione (usanza molto antica), il S. Patriarca vi spedì sollecitamente per riacquistarla S. Placido, che era padrone dell' usurpate possessioni prima del suo monacato, a cui succedeva nella proprietà la Società Monastica, per la quale il S. andò a rivendicare il suo una volta patrimonio. S. Anselmo fondò nel suo patrimonio il Monastero di Nonantola, il quale, quando era scarso di numero era di un' migliajo di Monaci. Il Monastero di Monte Oliveto Maggiore fu fondato nel proprio patrimonio dal B. Bernardo Tolomei nei cretosi dirupi del Senese, riservandosi per se, e per i suoi Monaci le più folte macchie, e le balze più infruttifere, dopo avere dispensato i migliori terreni, e l'altre sostanze tutte in beneficio de' suoi Cittadini, per i quali in fine consecrò ancora, e dette la vita nella Peste dell'anno 1348.

§. LIV.

Non è necessario rispondere diffusamente alle di sopra addotte deboli opposizioni, le quali con somma facilità da se stesse se ne cadono : ed in oltre le mille volte sono state confutate da uomini sommi, i quali hanno sminuzzata la materia, come si suol dire, producendo delle palpabili dimostrazioni intorno alla debolezza delle surriferite ragioni (a). Ma affinchè questo piccolo opuscolo non vada del tutto digiuno della risposta a sì fatte opposizioni, e della dimostrazione della di loro debolezza, brevemente si ribatteranno, smovendone i fondamenti, affinchè l'edificio crolli con più facilità.

§. LV.

Si dice dunque, che la Nazione in origine ha permesso al Clero di possedere per il vantaggio, ed a sgravio de' Cittadini. In quali tavole di Legislazione ritrovasi questo beneplacito? Il contrario si troverà

(a) La sovra lodata Opera del Libero Diritto della Chiesa di acquist., e poss. 1769. De Finibus utriusq. Potestatis Commentarius: Lugani 1779. a Cap. 14. ad 17. Francescantonio Zaccaria del Celibato Sacro, Lib. III. Cap. I. Edit. Roma 1774.

rà ben facilmente, ma una tale facoltà conceduta al Clero, ed alla Chiesa fino dal principio de' suoi possedimenti, non sarà sì facile il rinvenirla. Da quanto si è detto di sopra (Cap. II.) è chiaro, come l'origine, e la capacità di possedere nella Chiesa, e nel Clero, debba ripetersi dalla natura stessa della Cristiana Religione. G. C. autorizzò ogni uomo a farsi Cristiano, anche contro il divieto di qualunque Principe. Chiunque si è fatto Cristiano dallo stesso G. C. non solo è stato autorizzato, ma di più obbligato a concorrere al mantenimento del Clero, similmente contro il nominato divieto. Il Cristiano sarebbe stato inutilmente obbligato a contribuire alla sostentazione del Clero, se il Clero altresì non fosse stato autorizzato a potere ricevere il suo mantenimento, e goderselo anche contro il divieto di qualunque Principe. Dunque il Clero è autorizzato da G. C. a ricevere dai Cristiani la sua sostentazione senza il permesso della Nazione, anzi di più ancora contro il divieto della Nazione, o del Principe suo rappresentante. Questa sostentazione poteva darsi in cose mobili, come lo stipendio ai Sol-

 da-

dati, il latte ai Paſtori, i frutti della vigna al Vignajolo, le oblazioni dell' Altare al Sacrificante. Quante volte non recavaſi nocumento alla Società, poteva darſi aſſegnando un fondo immobile, ed i Fedeli invece di vendere i fondi, e dare agli Apoſtoli il prezzo, avrebbero potuto dare gli ſteſſi fondi; imperciocchè, come poterono gl' Apoſtoli ricevere il prezzo de' fondi, così avrebber potuto ricevere la coſa ſteſſa. Non è nota legge alcuna, la quale impediſſe agli Apoſtoli il ricevere il prezzo, o i ſtabili, ma in queſto ricevimento non appariſce avervi la Nazione alcuna parte. Quei che abbracciarono il Criſtianeſimo furono tanti individui, ciascuno de' quali indipendentemente dalla Nazione era padrone del ſuo, e poteva perciò indipendentemente dalla Nazione donare a chi egli voleva, purchè foſſe ſenza nocumento della Nazione ſteſſa. Se al Clero adunque per la ſua ſoſtentazione ſono ſtati ſoſtituiti fondi, e beni ſtabili alle coſe mobili, queſti ſono paſſati in Dominio, e proprietà del Clero indipendentemente dalla Nazione. Con qual fronte pertanto vogliono ſoſtenere i falſi

si Politici , che la Nazione in origine permise al Clero gli acquisti, e le proprietà? E tanto lontano dal vero, che vi sia stato questo vantato permesso della Nazione conceduto al Clero, ed alla Chiesa per potere acquistare, che anzi si ritrovano nei primi secoli della Chiesa delle Leggi Imperiali, le quali vietavano qualunque si sia acquisto alla Chiesa, ed al Clero non meno che a qualunque altro corpo, e collegio da loro chiamato inlegittimo. Lasciò per questo la Chiesa, e con lei il suo Clero di acquistare, e di possedere? No certo, come si è di sopra notato (n. 29. in nota). Saranno dunque stati acquisti ingiusti gli acquisti fatti dalla Chiesa in tale tempo? Non li credè tali al certo Costantino M. (ivi). Ma se tali fossero stati, che si avrebbe da credere della Religione Cristiana? Ad onta delle leggi della Nazione, e degli ordini Cesarei gli Uomini Apostolici, i Martiri, i più eccellenti Vescovi vollero possedere, ritenere, e disporre a loro voglia di ciò, che avevano acquistato, come corpo morale nella Chiesa, e nello Stato, per le pie offerte de' fedeli. Si è di sopra accen-

cennatò, come si contennero i SS. Apostoli riguardo alle sostanze, le quali, deposte ai loro piedi dai primi fedeli, passavano alla libera disposizione della Chiesa, e de' suoi Ministri (*a*). Gli Atti dei SS.

(*a*) Le nozioni, che abbiamo del Dominio, e possedimento delle cose, e quanto ci riferisce S. Luca dei primi felici anni del Cristianesimo, ci danno a conoscere, che gli Apostoli, ed i Ministri del Santuario in unione esercitarono un vero Dominio, ad una vera possessione sulle cose offerte, benchè vivessero in perfetta comunione positiva di sostanze, e benche fossero gl'individui perfettamente poveri. Ecco le nozioni del Dominio, quali ci dà l'Eineccio (Jur. Nat. & Gent. Lib. I. §. 231.) „ *Suum* proprie quisque vocat, quod in *Domi-* „ *nio* suo est. *Dominium* vero vocamus jus, seu facul- „ tatem alios usu rei alicujus excludendi. Ipsam deten- „ tionem rei, cujus usu alios excludere statuimus, *Pos-* „ *sessionem* adpellare, mos est (§. 237.) Quum vero „ Dominium hoc vel in *communione positiva*, vel in „ proprietate consistat, consequens est, ut ex quo a „ communione negativa discessum est, *omnes res* vel „ positive communes pluribus, vel singulis propriæ „ esse ceperint „. Gli Apostoli, ed i Sacri Ministri della nascente Chiesa, i quali ricevevano, amministravano, e distribuivano secondo la loro giusta sì, ma libera volontà le offerte sostanze dei primi fedeli, esercitavano sulle medesime tutto il *Dominio*, ed ogni atto di possesso, col quale escludendo ogn'altro dall'uso delle offerte sostanze, ne facevano partecipi quelli, ai quali le assegnavano, senza dipendere da alcuno. Questi

SS. Martiri, in particolare quelli del S. Diacono Lorenzo, e le gesta della S. Matrona Lucina, ci fanno vedere quanto i Campioni della Cristiana Religione attendessero alle leggi Nazionali, ed agli ordini dei rappresentanti la Nazione su di questo particolare. Finalmente sappiamo dalla Storia Ecclesiastica, con quanta premura, alle repplicate istanze di una eretica Madre, venga dato un Ordine Imperiale al S. Vescovo Ambrogio di consegnare una Chiesa agli Ariani. Infinitamente il Santo rispettava la Sovrana podestà Imperiale, come apparisce dalle di lui Opere, e dalla di lui Vita; con tutto ciò risponde francamente, che non vuol dare la Chiesa richiesta, non essendo cosa, che appartenga a Cesare (e si la Fabbrica di una Chiesa è pure un fondo nello Stato). Dei poderi poi appartenenti alla Chiesa, e di proprietà del Clero fa intendere all'Imperatore, che se li vuole, se li tolga pure, che egli non glie

sti erano per lo più i fedeli tutti, coi quali vivevano in unione, ed in perfetta comunione positiva di sostanze, e di animo: *Ita ut cor unum esset, & anima una*, come dice S. Luca.

glie lo può contraſtare: ma che però non glie gli dà; *Non dono, ſed non nego*. Ora ſe dalla conceſſione della Nazione, e della Sovranità foſſe dipenduto il diritto di proprietà, e di acquiſtare nella Chieſa, e nel Clero, con quale coraggio quei Santiſſimi Uomini Fondatori della Religione di G.C., banditori della purità del Vangelo avrebbero potuto ricevere le ſoſtanze de' fedeli, depoſitate ai di loro piedi, ſenza permeſſo della Nazione Giudaica, la quale tentava tutte le ſtrade di opprimere il naſcente Criſtianeſimo? Come avrebbero potuto i Martiri, i Uomini Apoſtolici violare, e non attendere quelle Leggi Sovrane, che impedivano qualunque *acquiſto, e proprietà?* Come avrebbero in ſeguito potuto contraſtare all' Imperiale Sovranità, che alla medeſima ritornaſſe ciocchè da lei foſſe ſtato conceduto in ſolo uſo al Clero, ed alla Chieſa? (*a*) E ciò ſia detto ſoltanto di paſſaggio

(*a*) Avevano queſti ſantiſſimi uomini in viſta di continuo le promeſſe fatte da G. C. a quelli, che aveſſero abbandonato tutto per la Religione, le quali promeſſe non ſembravano forſe, che ſi poteſſero molto conciliare colle Leggi degli Imperatori infedeli, le quali vietavano

ſaggio, ed alla sfuggita, eſſendo ſtato trattato queſt' argomento colla maggiore eſtenſione nelle ſopra citate Opere, le quali

F po-

tavano qualunque acquiſto agli Eccleſiaſtici, o ſpogliavano le Chieſe del già acquiſtato. Le leggi dicevano in corte parole: „ Non avete ad avere, e poſſedere coſa „ alcuna „; le promeſſe di G.C. fatte a chi rinunciava tutto per lui erano: „ Nemo eſt qui reliquit Domum..... „ propter regnum Dei, & non recipiat multo plura IN HOC TEMPORE, & in ſæculo venturo vitam æternam „ *Lucas Cap. XVIII. v.* 30. „ Nemo eſt qui re„ liquerit Domum..... AUT AGROS propter ME, & pro„ pter EVANGELIUM, qui non accipiat centies tantum „ NUNC IN TEMORE HOC, DOMOS...ET AGROS „ CUM PERSECUTIONIBUS, & in ſæculo futuro vitam „ æternam „. *Marcus Cap. X. v.* 30. Come ſi ſarebbero potute combinare queſte due ſentenze, una: *Eccleſiaſtici, che abbandonate tutto il voſtro per Criſto, e per divulgare il suo EVANGELIO, non dovete poſſedere, nè avere in proprietà alcuna coſa*; L' altra: *Eccleſiaſtici, che abbandonate le voſtre proprietà per me, e per la PREDICAZIONE DEL MIO EVANGELIO, avrete cento volte più di quello, che abbandonate?* La prima ſentenza è delle Leggi degli Imperatori infedeli, la ſeconda è di G.C. I promulgatori del Vangelo non hanno mai calcolato nè punto nè poco la prima, e ſi ſono ſempre attenuti alla ſeconda; perciò la Chieſa, ed il Clero ha ſempre poſſeduto in ogni età, ed ha riſguardato le ſue proprietà indipendenti dall' arbitrio di chiunque, come lo ſono quelle di tutti i Cittadini, che poſſeggono.

potranno consultarsi da coloro, che desiderano più estesa erudizione sù di questo punto.

§. LVI.

Quì pertanto sarà sufficiente il dimostrare l' insussistenza dell' opposizione coi principj sopra esposti, e provati. La Nazione, dicono i falsi Politici, permise al Clero in vantaggio de' suoi individui l' acquisto de' Fondi, e de' particolari possedimenti. Ciò è falso in tutto. Imperocchè si è dimostrato, che in origine la facoltà di possedere, e la capacità ad ogni proprietà il Clero l'ha dalla sua Istituzione (Cap.II.) Il diritto di proprietà specifica si è dimostrato di necessaria conseguenza del diritto generico, e della sua origine (n. 34. 38.) L' insussistenza di questa permissione è chiara per ragione di diritto (num.31. 33.) per ragion di fatto (n.39. in nota, e n. 55.) Dunque il Clero indipendentemente dalla Nazione ha acquistato, e ritiene le sue proprietà, non già per una di lei concessione. Ecco in poche parole atterrata la più forte opposizione, il cardine del sognato sistema, col quale si vuole, che la Proprietà de' Beni del Clero sia appresso la Nazione, e la

Sovra

Sovranità, non appresso il Clero medesimo.

§. LVII.

Abbattuto questo principio, cade l'altro da se stesso: cioè, che il Clero non è che un depositario de' Beni, che la Nazione gli ha affidati a proprio vantaggio. Imperciocchè I. Se il Clero ha le proprietà de' suoi Beni indipendentemente dalla Nazione (n.36.) non è soltanto un depositario della Nazione. Se non è soltanto un depositario della Nazione, le sue proprietà, ed i suoi Beni non saranno all' arbitrio di Lei per quei vantaggi, che essa ne può ritrarre; ma nella libera disposizione del Clero per impiegarli in ciò, che egli crederà giusto, conforme alla pietà Cristiana: soggetti alla Nazione soltanto nel modo, che al Cap. IV. si è veduto convenirgli. II. Il Dominio del Clero sù dei suoi Beni è tale, che non la cede in conto alcuno al Dominio, ed alle proprietà degli individui della Nazione (n.32.) Ma le proprietà degli individui per gli avversarj stessi non ammettono condizioni, quando non sono espresse dagli Autori delle Proprietà, e dei Dominj nelle donazioni, nei testamenti, e nei con-

 tratti

tratti. Dunque nemmeno le ammetteranno le proprietà del Clero. III. La capacità di acquiſtare nel Clero ha un origine ſacra, ed inviolabile, quale è quella, che ſi produce dalla neceſſità di Religione (n.28. 29.), è perciò non ſolo eguale, ma ancora maggiore dell' origine della proprietà degli individui. Non ſi potrà dunque torre al Clero la di lui proprietà ſenza offendere i diritti ſacroſanti di Religione, ed in fine tutti quei diritti, che ſi offenderebbero, ſe ſi toglieſſero ai privati individui le di loro proprietà; e come queſti non ſono depoſitarj, ma proprietarj dei loro Beni, così il Clero non è ſemplice depoſitario, ma un vero Padrone proprietario delle ſue ſoſtanze) n. 38. 46. 47.)

§. LVIII.

Finalmente non ſi trovano, e non ſi riſcontrano nelle donazioni fatte al Clero le vantate condizioni in favore della Nazione; onde non ſi può capire, come le di lui proprietà ſi debbano chiamare condizionate, quando non ſieno ſtate fatte tali dagli Autori delle proprietà ſteſſe. La volontà degli uomini ſi manifeſta colle azioni, e coi detti dei medeſimi: nei dubbj è ne-

è necessaria la dichiarazione di una autorità interpretativa; ma quando i detti non sono dubbiosi, non vi è luogo all' interpretazione della volontà. E' questo un'assioma in diritto, che rapportasi nella l. 25. D. *de Legatis* 3. „ Cum in verbis nulla ambi„ guitas est non debet admitti voluntatis „ quæstio „ Ogni Archivio del Clero per meschino che sia può certificare se siano chiare, o no le disposizioni di quei fedeli, che vollero dotare, ed arricchire il Clero; Ne rendono ancora pubblica testimonianza, e facile ad ognuno l'intelligenza le ricche collezioni dei Muratori, dei Mabiloni, e di quanti altri hanno scritto, e raccolto in Diplomattica, de' quali riferirne solo l' elenco si anderebbe troppo in lungo. Queste decantate condizioni dunque si potranno con tutta giustizia porre nel numero dei sogni di una Politica falsa, e di una Filosofia delirante.

§. LIX.

Si può ancora osservare, che generalmente tutte le donazioni, fatte alla Chiesa, ed al Clero, sono fatte ad una determinata Chiesa, ad un determinato corpo Ecclesiastico, trasferendosi la proprietà, ed il Dominio

minio assoluto, e libero con precise parole, esperimenti una tale translazione dal donatore a quella Chiesa, o a quel Corpo Ecclesiastico, in favor di cui si dispone, e non già ad altri, che non abbiano che fare colla Chiesa, e col Clero. Or con qual coraggio si potrà dire, che l' intenzione de' Fedeli pii donatori verso la Chiesa è stata di donare alla Nazione, perchè hanno fatto una disposizione vantaggiosa alla Nazione? Dunque ciò che ridonda in utile, e vantaggio di alcuno, dovrà egli tosto essere in tale modo sotto la proprietà di costui, che a suo arbitrio egli far ne possa ciocchè gli piace, purchè gli arrechi comodo, ed utile? Egl' è pur questo un strano modo di pensare. Si esemplifichi la cosa, e si scorgerà a colpo d'occhio l'assurdo, e la debolezza di una simile proposizione. Vi sono alcune Comunità, ed alcune Municipalità, che hanno avuto in dono dai loro Cittadini dei fondi, e dei stabili, affinchè siano mantenuti tanti individui figli di Artieri nella Metropoli ad imparare quelle Arti, che non sono nella Provincia, e nelle piccole Città. Questa è una vera proprietà condizionata in vantaggio di un terzo. Suppon-

pongasi, che venuta a notizia degli Artieri una tale donazione, che ridonda in loro vantaggio, pretendessero questi, che fossero ceduti loro dalla Comunità tutti i fondi donatigli, perchè ridonda la donazione in di loro vantaggio, non ostante che fedelmente dalla Comunità, e Municipalità si mantenga la condizione. Che si avrebbe a dire di una tale pretensione degli Artieri? Sarebb' ella giusta? Sarebbero fedelmente adempiute le volontà dei Cittadini, che donarono alla Comunità con un peso vantaggioso ad altri? Finalmente il padrone de' Fondi, il proprietario sarebbe la Comunità, o il Corpo degli Artieri? Risposto, che siasi a queste dimande, allora concludasi: se ,, in ultima analisi vengano ,, adempiuti i voti, e le volontà di quei, che ,, donarono, o lasciarono al Clero, allor- ,, chè la Nazione si arroga tutte le pro- ,, prietà del Clero, provvedendo alla di ,, di lui sussistenza, perchè simili proprie- ,, tà ridondano in vantaggio dei Sudditi?

§. LX.

Le pie donazioni fatte in vantaggio del Clero, hanno al certo prodotto un comodo agli individui, hanno sgravato di un peso la Na-

Nazione Criſtiana, qual' è quello della mercede dovuta all'Operatore, e Miniſtro del Santuario, del neceſſario diſpendio per il decoro, e per la maeſtà dei Tempj, e del Culto tutto del Signore, della educazione dei Giovani Cittadini, delle aſſicurate provviſioni per la mendicità ec.: ma non perciò quei fondi, che recano queſti utili, e vantaggj alla Nazione, ed ai di lei individui, ſono ſtati donati alla Nazione medeſima, ma bensì alla Chieſa, e di lei Clero, e ſono ſtati dati per libere, ed eſpreſſe volontà, di donazioni tra i viventi, o teſtamentarie di quei, che laſciarono la terra. Il primo modo contiene in ſe i vincoli ſacroſanti del contratto, il quale obbliga, e riſguarda le parti contraenti, e non altri; Il ſecondo impegna la Fede pubblica, la quale rende inviolabile l'atto a vantaggio di quel ſolo, a favore di cui fù diſpoſto. Imperciocchè come ſi eſprime Coſtantino Augusto *leg. 1. Cod. de Sacroſ. Eccl.* „ Nihil eſt, quod magis hominibus debeatur, quam ut ſupremæ voluntatis, poſtquam aliud velle „ non poſſunt, liber ſit ſtylus, & licitum, „ quod iterum non redit, arbitrium „ La

Na-

Nazione per tanto, è la Sovranità non potrà determinare altrimenti le altrui disposizioni fatte in favore del Clero, per il solo motivo, che queste disposizioni ridondano in vantaggio della Nazione medesima.

§. LXI.

Non lo potrà nè tampoco fare per quel Dominio eminente, che risiede nella Nazione, per mezzo del quale pretendesi, che possa la Nazione mutare in meglio queste disposizioni, e rendere i Beni del Clero più proficui alla Nazione medesima. Si è lungamente veduto (Cap. IV.) ciocche possa la Nazione, e la Sovranità per ragione del pubblico Bene sulle proprietà altrui per mezzo del Dominio eminente, e quanto debba essere equitativa, e distributiva questa ragion di Ben pubblico verso tutte le proprietà, e non dovere riguardare soltanto quelle del Clero. Finalmente si è ancora dimostrato qual diritto di tutela, e di maggiore inspezione appartenga alla Sovranità sù dei Beni degli Ecclesiastici, e buon uso de' medesimi (n. 39.). Intorno alla proprietà pertanto del Clero, e dei di lui possedimenti altro non rimane alla Nazione, che rispettarne il diritto, come lo rispetta

 nei

nei suoi individui, goderne l'utile, ed il comodo, che deve risentirne, non tanto per le visite di Ben pubblico, che possono avere avuto in mira i pii Donatori, quanto per il disinteresse della Chiesa, e per le di lei materne viscere in sollievo dei meschini, e per la religiosa, e cristiana premura, che ha d'impiegare i proprj averi in profitto della Società tutta. Deve in fine la Nazione proteggere colla forza di sua Autorità questi Fondi, ed ogni proprietà della Chiesa, e del Clero, affinchè non sieno derubati, e dissipati dall'avarizia, e dall'ingordigia di Uomini perversi, e maligni.

CAPITOLO VI.

Delle proprietà dei Corpi distinti, e particolari del Clero, considerate come appartenenti alle distinte parti del Clero intiero, ed alle particolari unioni del medesimo.

§. LXII.

Si è sino ad ora parlato di quella ispezione, e sopraintendenza, che ha la Nazione tutta, e la Sovranità sulle proprietà del

del Clero, e della Chiesa considerate nella loro totalità, ed indistintamente prese, comeche quelle, le quali indistintamente cadono sotto la podestà d'Impero della Nazione, nel di cui Dominio sono situati i Fondi, ed i Beni del Clero, e si è di poi veduto quanto a mal partito s'ingannino coloro, i quali vogliono fare dei Beni del Clero un patrimonio privativo della Nazione. Siccome però le Chiese particolari, e le distinte parti del Clero non godono dei loro possedimenti promiscuamente; ma è assegnata ad ogni Chiesa, e ad ogni distinta unione, e ceto ecclesiastico, tanto Secolare, che Regolare la sua determinata proprietà di Beni; nè essendo stato lasciato il Dominio di questi Beni, e le proprietà dei Fondi dalla pietà dei fedeli alla Chiesa, ed al Clero indeterminatamente, o genericamente, dal che ne sarebbe venuto un Dominio quasi vago, ed incerto, ma precisamente ad una tale Chiesa, ad un determinato Clero, ad un ceto Religioso: quindi ne viene, che quella proprietà di Beni, che fino ad ora si è riguardata come in complesso, ed appartenente al Sacerdozio tutto, ed al Culto universale della Reli-

gione, si possa, e si debba considerare ancora distintamente nelle sue parti, in quanto che si vengano a formare da quella le respettive proprietà delle Chiese particolari, dei Cleri fra se distinti, delle specifiche case Religiose ec. Per questo motivo non sembrerà a tutti, che sia sufficiente l'essersi parlato generalmente delle proprietà tutte del Clero, ma si stimerà necessario da alcuno, che si discenda ancora al discorso dei particolari possedimenti delle distinte unioni Ecclesiastiche.

§. LXIII.

Se si considera pertanto la proprietà tutta della Chiesa, e del Clero divisa nelle sue particolari proprietà, e possedimenti, si potrà richiedere: Se la Nazione, e chi la rappresenta possa almeno trasferire la proprietà dei Beni del Clero da parti a parti del Clero stesso, da Chiesa a Chiesa, da uso ad uso? Potrà la Nazione nell' abolizione di un Corpo particolare Ecclesiastico, abolirle del tutto, e secolarizzare la di lui proprietà? Se è vero, dicono i Falsi Politici, che il Clero in genere, che le Chiese, che il Culto in una Società di Cristiani sono cose necessarie, e che non dipen-

dipende dalla volontà della Nazione la di loro esistenza, e sussistenza; non è già altrettanto vero, che non dipenda dalla volontà della Nazione, e della podestà civile l'ammettere, o non ammettere un unione particolare di Chierici, un Collegio di Prebendati, un Ceto di Religiosi ec. Ciò non è intrinsecamente necessario alla Religione; lo Stato, e la Società Cristiana ha fatto per del tempo senza molti di questi Corpi morali, e ne potrà ancora fare di meno nel tratto successivo. La Nazione ammise questi Corpi, la Nazione potrà di nuovo torli, quando lo giudichi utile, e conveniente.

§. LXIV.

Sebbene lo scopo preciso di questo opuscolo non sia il parlare de' particolari divisi possedimenti, e delle proprietà particolari delle distinte Chiese, e de' Cleri, e Ceti Sacerdotali, e delle case Religiose tutte riguardate per se sole, e non nella loro universalità di Clero; con tutto ciò per nulla lasciare allo scoperto, come si suol dire, si discenderà ancora, ma brevemente a questo particolare.

Prima

§. LXV.

Prima di ogni altra cosa si vogliono considerare questi Corpi, questi Collegj del Clero tanto Secolare, che Regolare nella loro ragione di Sudditi della Sovranità, e di parti integranti della Nazione, appresso la quale eglino esistono, come Corpi morali, e sotto di cui stanno le di loro possessioni. Corpi, e Collegj autorizzati dalla Nazione ad esistere, come tali, cioè in Capitoli, Case Religiose, Chiese Beneficiate, ec., gli acquisti, e proprietà de' quali Corpi furono fatti sotto la protezione delle Leggi dello Stato. Essendo però questi Corpi morali non solo porzioni del Clero, ma nel tempo stesso ancora tanti Sudditi della Nazione, in quanto che sono Corpi ammessi, ed autorizzati, devono godere per questa seconda ragione di tutti i diritti di sudditanza, o almeno di quella sudditanza, con cui furono ammessi. Ma uno dei diritti di sudditanza, con cui furono ammessi i Corpi Religiosi possidenti (lo stesso dicasi di tutti gl'altri Corpi Ecclesiastici, considerati non come Clero in genere, ma come Collegj, o Corpi separati) fu il diritto di proprietà nello Stato se-

secondo le Leggi civili dello Stato medesimo. Avranno adunque i Corpi Monastici, ed Ecclesiastici acquistato, come acquistasi dal Cittadino. Ma il diritto di proprietà, che intorno ai suoi acquisti ha il Cittadino, *qualicumque causa sint, vel jure gentium, vel jure civili*, è inalienabile, e imprescrittibile *jure naturali* (n. 38.) Dunque i Corpi Religiosi, i Collegj Ecclesiastici ammessi dalla Nazione col diritto di proprietà, fino che esistono, hanno come tutti gli altri Cittadini una proprietà inalienabile, imprescrittibile, e per toglierla vi vuole il medesimo diritto, che si ricerca per toglierla a qualunque altro Cittadino. Questo sia detto del Corpo morale riguardato unicamente come Suddito in genere, e considerata la sola ordinaria podestà della Nazione, e della Sovranità sù dei Sudditi. Fra poco si vedrà, se dalla Nazione si può torre ad arbitrio questa, una volta conceduta, esistenza alle parti del Clero, unito in distinti Corpi, e Collegj.

§. LXVI.

Che se si vuole avere riflesso alla Podestà eminente sopra di questi Corpi Religiosi, o Clericali che siansi, solo come

Cor-

Corpi civili ammessi nello Stato a fare Corpo, ed unione parziale da se,ed ad acquistare particolarmente; allora dovrassi osservare ciocchè competa al Dominio eminente sù de' Corpi Morali, e sù delle Università qualunque, il che senza che si debba di nuovo quì ripetere, si è diffusamente di sopra veduto, (n. 43. 45.) ove con Boehmero si è osservato, che quantunque i Beni delle Università, e Collegj si possano dire in certo tal qual modo Beni pubblici, con tutto ciò la proprietà non è della Nazione, nè del Principato, ma sono Beni pubblici, in quanto che interessa la Nazione, ed il Principato, che si conservino, che non si dissipino inutilmente, e che siano bene amministrati. Questa suprema vigilanza,pertanto, e non altro competerà alla Sovranità per il suo Dominio eminente sù dei Corpi Religiosi,e degli altri Corpi Ecclesiastici, riguardati soltanto come Corpi civili, nazionali, ammessi da principio colla qualità di Corpi Morali, e con un diritto di proprietà parziale, distinto dal diritto di proprietà universale, che hanno, come hà il resto del Clero, di cui sono parte; del-

della quale universale proprietà se ne è abbastanza parlato, la quale però non si deve mai perdere di vista, per quanto si prescinda dai diritti originarj del Clero tutto, nel considerarsi le di lui parti, che compongono, e formano dei Corpi, e Comunità distinte fra di loro.

§. LXVII.

Non è però con tutto questo, che i nostri oppositori non si facciano forti nella decantata accettazione, e beneplacito conceduto ai Collegj ecclesiastici, e specialmente ai Religiosi, di potersi unire in corpi morali, dal quale beneplacito ne ricavano quell' esistenza civile, con cui formano tutta la loro macchina. Siccome, ripetono essi frequentemente, nella supposizione di accettazione, chi ammette uno nella sua Società, può ancora in seguito allontanarlo da se, e chi dà l'esistenza ad una cosa, può torla colla medesima potenza, con cui la dette (num. 18. 19.), potrà la Nazione, e la Sovranità torre la da lei conceduta esistenza ai distinti corpi del Clero: toltane l'esistenza, togliesi la base, e la necessità della sussistenza, e con questa la proprietà.

 Dun-

Dunque estinto un qualche corpo ecclesiastico, ossia Collegio, Monastero ec., verrà ancora abolita la proprietà del medesimo, la quale anderà a ricadere alla Sovranità, ed alla Nazione stessa, erede delle proprietà de' suoi sudditi in mancanza di qualunque altro necessario erede.

§. LXVIII.

E' questo uno dei soliti imponenti discorsi dei moderni Politici, appoggiato a' principj o falsi, o almeno non certi, prodotti però con franchezza, senza prendersi il pensiere di provarli. Ma è poi vero, che possa scacciarsi arbitrariamente, e con la medesima libertà, con cui fu ammesso, chi fu una volta liberamente accettato? Che si farà in questo caso dell'antico, e trito proverbio, che *turpius ejcitur, quam non admittitur, hospes*? In appresso si esporranno le molte ragioni, che militano a favore de' corpi ecclesiastici, per le quali non debbono essere estinti senza cagione, benchè in origine accettati per libera volontà della Nazione. Frattanto osserviamo, se sia sicuro l' altro dato dei nostri Politici, che la Nazione si può appropriare i possedimenti degli aboliti corpi

pi ecclesiastici per mancanza dell' erede necessario. Si Conceda dunque per ipotesi, che dalla Nazione a suo arbitrio si possano abolire i Corpi Morali delle Chiese, Collegj Clericali, Monasterj, &c.; essendo questi Corpi porzioni, e parti integranti di un tutto, che è il Clero della Chiesa, in questo tutto veranno a rifondersi le particolari proprietà dei distinti Corpi, Collegj, e Monasterj, allorchè cessino di esistere; poichè essendo i Beni di questi Corpi parziali, in un tempo, e Beni di essi, e Beni del Clero tutto, dovrà discorrersi della proprietà di questi Beni, come si è dimostrato, doversi discorrere della Proprietà de'Beni del Clero universalmente considerato.

§. LXIX.

Accaderà per tanto di tali Beni, come appunto accade dei beni di una Famiglia, composta di molti Fratelli distinti, de' quali, fuori di uno, niun' altro abbia successione, tutti però abbiano un' eguale proprietà distinta sulle respettive parti del comune Patrimonio. Cessando di essere ogni singolare individuo, quando da chi manca non venga altrimenti

 dis-

disposto della sua particolare proprietà ; potendolo fare , i singolari possedimenti si tornano ad unire alla proprietà universale della Famiglia per la mancanza d' esistenza dei distinti antichi padroni . La Famiglia è il Clero , i distinti individui della Famiglia sono i distinti Corpi , Collegj , e Case Religiose del medesimo Clero , de' quali ognuno , esistendo , gode della sua singolare proprietà , i quali estinguendosi , non potendosi altrimenti da questi disporre , faranno sì colla loro mancanza , che le singolari proprietà delle estinte parti si riuniscano all' universale proprietà della Famiglia , cioè alla proprietà universale del Clero tutto . (a) Ne verrà perciò , che

(a) Questo può servire di traccia per riconoscere l'esattezza del Diritto Canonico circa le disposizioni tutte dei Beni ecclesiastici universalmente considerati. Perchè risguarda tutte le proprietà , che hanno i rispettivi corpi ecclesiastici , come una sola universale proprietà di tutta la Chiesa , e dell' intero Clero , lascia perciò la generale sopraintendenza alle medesime al Romano Pontefice , come a quello , cui per ragione della sua Primazia necessariamente appartiene l'universale cura , ed ispezione di tutto ciò , che spetta alla Chiesa Universale, ed alle universali di lei pertinenze , Il Corpo de' Pasto-

che data ancora la potenza abolitiva dei Corpi parziali nella Nazione, le proprietà degli aboliti Corpi non ricaderanno però alla Sovranità, alla Nazione, ma al comune Patrimonio del Clero universalmente preso. Affinchè adunque queste proprietà potessero ricadere alla Nazione, alla Sovranità, sarebbe necessario estinguere il Clero; questo non si può fino a che si vuole essere Cristiani, come si è dimostrato (Cap. I.): si deponga adunque la falsa idea, che la Nazione possa essere l' erede necessario di un

ri non manca d' interloquire, e di decretare sù di qualunque proprietà della Chiesa, e del Clero allorà quando unito con il suo Capo, il Romano Pontefice, e congregato in Generale Concilio constituisce la Chiesa, che ammaestra, e che giudica. L' ultimo Generale Concilio di Trento, per non parlare degli altri, dà una prova sicura, e chiara coi suoi Decreti di questa legittima podestà, e di questo diritto, che, come a loro proprio, riconoscono in se stessi i Vescovi uniti al loro Capo. Ma come potrebbero sanzionare intorno le proprietà delle Chiese Gallicane, e di loro Clero i Vescovi Italiani, e viceversa, se le proprietà di una porzione di Clero, e delle particolari Chiese non fossero insiememente proprietà del Clero tutto? Si vorrà forse dire, che il Papa, i Vescovi tutti, ed i Concilj Ecumenici si siano per tanti secoli arrogata una autorità, che non gli competeva?

un Corpo Ecclesiastico, che essa venga ad abolire.

§. LXX.

Osservato, che per quanto facciano corpo da se i Collegj Ecclesiastici, ed i diversi Ceti Religiosi, sono però sempre parti del Clero universale, onde la proprietà di questi Corpi viene ad essere insiememente proprietà del Clero (n. 69.); si potrebbe prescindere dalla questione, se possono, o no abolirsi questi Corpi ad arbitrio di quella Nazione, e Sovranità, che gli ammise ad esistere, ed a potersi unire come Collegj, Università, e Corpi morali. Imperocchè sebbene ammessi dalla Nazione all' esistenza in forma di Collegj, e di Corpi parziali, avendo però gl' individui un' altra esistenza, che è quella di Ministri della Chiesa, con cui hanno la facoltà di acquistare indipendentemente dalla Nazione, (n. 29. 35.) come indipendentemente da quella hanno l' esistenza in qualità di Ecclesiastici Operatori (n. 16.); la proibizione di esistere, data a questi Corpi, e Collegj per volontà della Nazione, non verrebbe ad esser altro, che la cessazione di unirsi in Corpi morali, in forma di Col-

Collegj, e non mai l'inesistenza in qualità di Clero, della Religione, il che forma la base di ogni Ecclesiastica proprietà.

§. LXXI.

Quantunque quì si possa in vista di ciò prescindere dal ricercare, se può, o no la Nazione torre ai Corpi parziali del Clero quell'esistenza civile, che una volta fu ai medesimi o tacitamente, o espressamente conceduta, non sarà però del tutto fuori di proposito il dirne alcun poco, e fare alcune riflessioni, affinchè ognuno conosca qual grave torto si faccia agli Uomini, ed ai Cittadini da quelli stessi Filosofastri, e falsi Politici, che si vantano di continuo di esser amici degli Uomini, amatori dell' Umanità, e che altro non hanno in bocca, che Società, diritto delle Genti, egualianza, equità, e quindi dedurne la buona fede, e la verità, con la quale procedono nei loro discorsi, come si è di sopra accennato. Ed in primo luogo si deve riflettere, che nell'ammettersi dei Corpi Ecclesiastici, ed in particolare de' Monasteri, e Case Religione si fa dalla Nazione un' accettazione di quei certi Corpi, che seco portano una reciproca imposizione di obblighi,

blighi, e di convenzioni fra gl'individui, che si ascrivono al Corpo, e lo Stato, e condizione del Corpo, a cui i medesimi si ascrivano. Di questi obblighi poi la Nazione medesima se ne rese garante, promettendo di difenderne l'osservanza colle sue Leggi, e di punirne la trasgressione colla forza. Gli obblighi inoltre sono di tal natura, che dai medesimi non si può recedere per una ragione, che è propria, intrinseca, ed inerente alla natura, e qualità del Corpo, a cui si obbligano gl' individui. Ora sebbene sia per essere libero a chiunque l'ammettere, ed il permettere, che esista un' unione, dall' inesistenza, ed abolizione della quale ne verrebbe in seguito un danno a chi componeva l' unione medesima, non sarà però a quello libero, il torre arbitrariamente l' esistenza dell' unione medesima, che apporta obblighi inrevocabili; almeno sino a tanto, che non risarciscasi il danno, che per questa ragione ne viene a chi sotto la protezione delle Leggi della Nazione abbracciò lo Stato del Corpo già autorizzato dalla Nazione stessa, e che ora si vuole abolito. Ma questo danno non si può risarcire, perchè è un

danno

danno prodotto dagli obblighi irrevocabili, che sono inerenti allo Stato del Corpo autorizzato dalla Nazione, a cui si ascrissero gl' individui; il quale Stato, perchè non cessa, nè si abolisce coll' abolizione del Corpo, e dell' unione, siegue a costringere ai promessi obblighi gl' individui dell' abolito Corpo. Perciò dunque non potranno torsi, ed abolirsi i Corpi, dall' abolizione de quali un tale danno ne seguirebbe. Essendo poi la Nazione conservatrice dei diritti di qualunque particolare, e non dovendo essere autrice di danni, non potrà ella legittimamente cagionarne agli individui, i quali con di lei assenso, e sotto la prottezione delle Leggi si unirono in Corpi Religiosi.

§. LXXII.

Che sommo sia il danno, che con tali abolizioni recasi agl'individui, è chiaro. Non vi è chi ignori, che gli individui, i quali si ascrissero a dei Corpi Religiosi, a dei Monasteri, in vista di quest' incorporamento, unione, ed accettazione si spogliarono delle loro proprietà, e dei molti diritti, che avevano, come Cittadini, assoggettandosi inoltre a degli obblighi irrevocabili,

bili, quali sono i voti, e le di loro conseguenze. Ciò poi essi lo fecero per vivere con quelle tali condizioni, in quel tale stato, e tenore di vita, in quel Ceto, in quel Monastero, in quella sistemazione di cose, la quale se non vi fosse stata, eglino non si sarebbero privati dei loro naturali diritti, nè delle loro proprietà, che godevano al secolo, non si sarebbero soggettati a quelle maggiori, e solenni obbligazioni, alle quali si soggettarono abbracciando lo stato Religioso. Ma essendo tutto ciò accaduto sotto la protezione delle Leggi, colla garanzìa della Sovranità, e della Nazione, la Nazione, la Sovranità colla Fede pubblica dovrà garantire i diritti, de quali si rivestirono gli individui nell'ascriversi al Corpo morale placitato dalle Leggi dello Stato; altrimenti queste Leggi non difenderanno, ma offenderanno il Cittadino, permettendo, che si abolisca quel Corpo, quella Casa Religiosa (per ascriversi alla quale gl'individui tanti diritti perdettero, e tanti obblighi si addossarono) ogni qualvolta questa abolizione facciasi o senza un delitto provato del Corpo stesso, o senza una necessità reale, ed evidente

dente, cui altrimenti non si possa rimediare. Si osservi bene, che deve essere una necessità evidente, non solo per pubblico bene, ed utile: poichè all'utile pubblico, al ben pubblico devono concorrere non i soli Corpi Regolari, e Clericali, ma i Cittadini tutti, *qui in Civilem cœtum cojerunt*. (n.41.) La Nazione dunque, che venne ad essere garante delle condizioni di quel Corpo, che ella ammise, ed a cui coll'ammetterlo dette facoltà di ricevere degli individui con delle reciproche obbligazioni, deve colla forza delle Leggi difendere queste all' una, ed all' altra parte.

§. LXXIII.

Ma da alcuno opponesi contro queste ragioni, che fa pur duopo, che sia falsa l'inerente proprietà di Beni ai particolari Corpi del Clero, giacchè del continuo se ne veggono tante, e tante distratte. Gli antichi, e famosi Monasterj o soppressi, o commendati, delle Religioni monastiche abolite senza strepito di foro, senza forma di giudizio, i di loro Beni o distratti, o attribuiti ad altri Corpi. Mille, e mille in somma di queste alienazioni, e

 trasla-

traslazioni di Dominio, fatte o esistendo i Corpi medesimi, o sopprimendosi i Corpi, i Collegj, le Case Religiose, senza che formato ne fosse giudizio alcuno, senza quella necessità, che pure si vorrebbe far credere, che non dovesse mancare, e senza un noto delitto dei Corpi, ai quali fu tolta la proprietà, e l'esistenza civile. Non cadono dunque queste proprietà sotto quelle regole, e leggi, alle quali sono soggette le proprietà degli individui.

§. LXXIV.

Chiunque però vorrà per poco riflettere, che si parla quì del diritto, e non del fatto, ben si accorgerà quanto frivola, ed insulsa siasi una simile difficoltà, dedotta da una serie di fatti, i quali non possono stabilire, nè dar forza, nè appoggiare un minimo che in diritto. In breve dunque tutte codeste alienazioni, e traslazioni di Dominio, e di proprietà de' Beni de' Corpi Ecclesiastici furono fatte o da chi ne aveva il diritto, e la podestà di farle, o da chi era mancante dell'uno, e dell'altra. Se esse furon fatte da chi ne aveva e diritto, e podestà, come supremo amministratore, e dispositore dei Beni del Clero, agevolmente

te da ognuno ſi accorderà, eſſere le mede-
ſime giuſte, e legittime per ogni loro par-
te, come giuſte, e legittime ſono le alie-
nazioni delle proprietà degli individui, che
ſi fanno dai Padroni,e dagl'Amminiſtratori,
i quali ne hanno pieno diritto. Tali al
certo ſono le alienazioni dei Beni Eccleſia-
ſtici,e delle proprietà del Clero fatte dai rap-
preſentanti il Clero medeſimo, e la Chieſa,
come ſono le diſpoſizioni fatte nei Concilj
Plenarj; tali ſono le alienzioni, che vengono
fatte dai Regolatori del Clero,e della eccle-
ſiaſtica diſciplina, come dai Veſcovi, e da-
gli Ordinarj nelle proprie Dioceſi,in quella
ſola eſtenſione,che viene loro conceduta dal
diritto Canonico, ſacra, ed inviolabile
Legge della Chieſa intera, ma in partico-
lare del Clero; tali finalmente le ſupreme,
e venerabili diſpoſizioni del Romano Pon-
tefice in tutto l' Orbe Cattolico, della di
cui ſomma Podeſtà, ed univerſale iſpezio-
ne non ne può dubitare chi non vuole con
gli Eterodoſſi roverſciare qualunque Ca-
nonica Legge, ed ogni ſacro diritto del
Supremo Gerarca, e della di lui reale Pri-
mizia. E' per ſe ſteſſo manifeſto, che in
queſta maniera le alienazioni delle proprie-
tà

tà, di cui parlasi, è l' estinzione dei Corpi morali Clericali, vengon ad esser fatte da quei tali, ai quali incombe l'amministrazione delle medesime proprietà, ed il dar forma, e modo ai Corpi morali del Clero.

§. LXXV.

Se poi le alienazioni di queste proprietà particolari furon fatte da chi non aveva sù delle medesime diritto alcuno particolare, e reale; allora in niun' altra categoria si devon porre, che in quella delle operazioni mancanti di legalità, e di diritto, le quali non acquistano alcun jus, perchè furon esse fatte una volta. Perlocchè i fatti tutti, quanti mai esser possano, devono rimandarsi alla nuda storica notizia, la quale niente fa al nostro uopo, non essendo di questo argomento il discorrere, ed indagare, se con ragione, e diritto siansi fatte, e faccinsi delle pubbliche, e private determinazioni riguardo ai Corpi Ecclesiastici: ma soltanto di qual natura, e di qual diritto sieno le proprietà tutte del Clero. Non è dei particolari la ricerca delle ragioni, e delle cause, per cui operano, ciocchè operano le Podestà Supreme. A quali regole siano soggette le proprietà del

del Clero a distinzione delle proprietà degli individui, si è bastantemente di sopra veduto (Cap. IV.) Laonde non è opportuno il quì ripeterlo di bel nuovo. Si può bensì osservare in conferma di quanto si è dimostrato di sopra (n. 69.), che nelle abolizioni di Case regolari, ed altri Corpi Ecclesiastici, le rendite sono state per la massima parte, e per lo più applicate ad altre parti del Clero medesimo, o impiegate in quelle pie cause, ed opere di carità, alle quali il Clero è in obbligo speciale di concorrere. Questo dà a conoscere l' universale persuasione, che vi è appresso tutti quelli, che conservano tuttavia dell' attaccamento alla loro Religione Cristiana, che le proprietà dei particolari Ceti, e Corpi del Clero, alla mancanza di questi, rifondonsi nel totale del Clero medesimo, e de' suoi possedimenti, come si uniscono al comune patrimonio della Famiglia le divise parti del medesimo, allora quando vengano a mancare gl' individui possessori di quella.

Con-

§. LXXVI.

Concludesi pertanto dal sin qui detto. I. Che i particolari Corpi del Clero, e le di lui parti, come le Comunità Religiose, i Capitoli Collegiati ec., ammessi una volta nello Stato, sino a che osservano le leggi dello Stato, e le leggi, colle quali furono ammessi, non si possono abolire, nè si può torre a questi Corpi la di loro proprietà, senza intaccare il diritto civile, e delle genti, che poi si rifonde nel diritto di Natura, (n. 38.) senz' offendere le leggi dello Stato, e la Fede pubblica (n. 71.). II. Che se si dovessero abolire questi Corpi parziali, queste parti integranti del Clero, si dovrebbero abolire non per il solo pubblico Bene, al quale i Corpi Morali non sono tenuti niente più di tutti quelli, *qui in civilem cœtum coierunt* (n. 41.), ma per necessità indispensabile, non ideale, nè capricciosa, ma vera, reale, e chiara; necessità da doversi esaminare, e riconoscere non tanto da chi dovesse utilizzare sulle abolizioni, ma molto più da chi ha la sopraintendenza suprema, a quei tali Corpi, che si dovessero abolire, ed alle di loro proprie-

tà,

tà. III. Abolendosi, o sopprimendosi alcuni di questi Corpi parziali del Clero cioè Capitoli, Monasterj &c., le proprietà di questi Corpi Morali, come di parti integranti del Clero, ricaderebbero in primo diritto al Clero stesso, che è il Corpo intero, vero, e legittimo Padrone de' possedimenti delle sue parti. IV. Rimarrebbe in conseguenza il Clero tutto colle sue Chiese, non la Nazione, nè la Società, erede, ed assoluto Padrone delle proprietà dei soppressi Corpi parziali, e dispotico Amministratore delle rendite, e frutti, che venivano amministrati dalle sue parti, prima unite in Corpi parziali, ora sciolte, e confuse di nuovo nel suo genere, nel totale, e nella generalità del Clero.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

CAPITOLO VII.

I Diritti di Proprietà, e di Esistenza dei Corpi Morali del Clero ricevono una maggiore consistenza dai principj, che ammettono i Falsi Politici moderni.

§. LXXVII.

Le verità, che si sono fino ad ora dimostrate rapporto ai diritti inerenti di loro natura al Clero, ed alle di lui parti, tanto riguardo alla proprietà de' Beni, che alla facoltà degli individui di potersi unire in Corpi Morali destinati al Culto della Religione, risplendono ancora maravigliosamente in quei principj, che i moderni falsi Politici spacciano, e regalano ai di loro ammiratori quai massime fondamentali di Governo, dedotte dai diritti inalienabili, ed imprescrittibili dell'Uomo, e del Cittadino. Non sarà fuori di proposito l'esaminarne quì alcuni de' capitali, avvicinando ambedue i diritti, quelli dell'Uomo Cittadino, e quelli del Uomo Chierico, e Religioso, per iscorgere al lume di una sana logica, quali sia-

siano le vere conseguenze, che si devono dedurre dai principj fondamentali, e dalle massime inalterabili dei nostri Falsi Politici. Non si pretende, che tali principj siano veri, forse alcuni saranno veri, molti sono falsi, equivoci la maggior parte. Ma volendosi combattere il nemico colle proprie armi, si può dare ipoteticamente per conceduto ciocchè non si addotta in modo alcuno. Da niuno poi viceversa si potranno negare questi due dati, che quì si pongono per fondamento del discorso. I. Che i corpi morali del Clero., de' quali si parla, sono composti di Uomini, e di Cittadini. II. Che questi Corpi stessi, ammessi come tali dallo Stato, si devono considerare, come altrettanti Cittadini (n. 65.)

§. LXXVIII.

Odasi dunque il primo assioma de' nostri Politici. *La Natura ha fatto gli Uomini liberi, e nei diritti eguali*: Proposizione è questa, che quanto ha di equivoco, altrettanto racchiude di falso, e di rivoltoso, contro le legittime Podestà. Confonde la libertà d'arbitrio, che l'uomo inalterabile riceve dalla Natura, con la

 li-

libertà di condizione , la quale nella Natura umana può essere diversamente modificata negli individui. Ogni uomo è sempre nato , e nasce tuttavia suddito *sublimioribus potestatibus*. E' adunque l'uomo per condizione non libero, cioè padrone di vivere a suo arbitrio , ma è nella sua volontà suddito . Il suddito non ha tutti i suoi diritti eguali al Sovrano , o a chi la Sovranità rappresenta . Dunque i diritti di tutti gli uomini non sono eguali .

§. LXXIX.

Ma siasi quel , che si voglia di una proposizione , che conduce immediatamente all' anarchia, quì non vi è di bisogno della sua verità, o falsità intrinseca. Per vera l' ammette la Filosofia divenuta Politica ; nel supposto dunque , che vogliasi vera, eccone l' argomento , che se ne deduce . E' una libera volontà degli uomini l' unirsi in Corpo Morale per convivere con quei determinati modi, ed usi, i quali non offendono la natura, e la Società. Dunque chi è per natura libero lo potrà fare. Ma tutti gli uomini sono per natura liberi , perchè *la Natura ha fatto gli uomini liberi*, dunque tutti gli uomini

ni potranno unirsi in Corpo Morale a convivere, &c.

§. LXXX.

Ciò poi, che potrà farsi da ogni uomo per natura libero, non potrà impedirsi dalla Nazione, essendo questo un diritto della Natura, che in tutti gli uomini è eguale. Imperciocchè „ Il Governo non „ deve mettere nel libero esercizio del„ le umane facoltà alcun limite, salvo „ quello, che sia *evidentemente necessario* „ per assicurarne il godimento ad ogni „ Cittadino, ed impedire le azioni no„ cive alla Società „. (Altra proposizione della Filosofia Politica). Ma l' unirsi in Corpo Morale per adempiere i doveri di Religione in ajuto de' suoi simili, per implorare dal Cielo dì, e notte ogni prosperità allo Stato, non è azione nociva alla Società. Dunque non si potrà dal Governo impedire all' uomo quest' azione, che è poi diritto di natura. E se i falsi Politici pretenderanno, che possa impedirsi assolutamente, e genericamente, saranno contradicenti a se medesimi, ed ai proprj principj. Verrebbesi poi con ciò a rovesciare i veri diritti dell' uomo, giacchè

chè in questo modo non si attenterebbe soltanto sulla libera condizione dell' uomo, ma si obbligherebbe il medesimo libero arbitrio a desistere da quanto ragionevolmente, e cristianamente può operare, e deliberare.

§. LXXXI.

Inoltre, che di ogni cento individui uno, o due si vogliano unire in Corpi Morali per il Culto della Religione, non vana, non superstiziosa, ma santa, è vera, non impedisce agli altri Cittadini il libero godimento delle loro umane facoltà, anzi, come è chiaro per se stesso, lo aumenta, lo facilita: Ma il Governo, la Nazione non deve mettere limite nel libero esercizio delle umane facoltà, quando *evidentemente non sia necessario per assicurarne il godimento agli altri*. Dunque non può impedirsi a quei pochi, che lo vogliono, l' unirsi in Corpi morali per il Culto Religioso, secondo i nostri Politici stessi, nel sentimento de' quali verrebbe ad essere un comando oppressivo del libero arbitrio dell' Uomo, e dei di lui diritti imprescrittibili, qualunque limite, che della Nazione si ponesse alla libertà dell' Uomo senza *un' evidente necessità*. „ Gli

§. LXXXII.

„ Gli Uomini per essere felici (sieguo-
„ a dire costoro) debbono avere libero
„ l' esercizio di tutte le loro facoltà fisi-
„ che , e morali „ . Dunque chi impedirà
l' esercizio di una qualche facoltà morale ,
impedirà la felicità . Ma impedendosi ad
alcuni Cittadini la volontà , e la determina-
zione di unirsi con degli altri a formare un
Corpo dedicato al culto della Religione , si
impedisce a questi l' esercizio di una facoltà
morale . Dunque s'impedisce ai medesimi la
felicità . Si è veduto , che questa unio-
ne non è nociva alla Società , anzi è utile
(n.80.) , che non impedisce agli altri il
godimento delle loro facoltà , anzi lo au-
menta (n.81.) Il Governo adunque a detta
sempre dei nostri Politici , o non dovrà
impedire ciò , o impedendolo , non sarà più
vero , che il medesimo *abbia per oggetto la
felicità generale* , ovvero sarà falso , *che gli
Uomini per essere felici debbono essere liberi
nell' esercizio di tutte le loro facoltà fisiche , e
morali* .

§. LXXXIII.

„ Deve soprattutto garantire (il Go-
„ verno) i diritti imprescrittibili , che
„ appa-

,, appartengono a tutti gli Uomini, come
,, sarebbe la libertà personale, la *proprietà*,
,, la sicurezza, la cura del proprio onore,
,, e della propria vita, la libera comu-
,, nicazione de' suoi pensieri, la resisten-
,, za all' oppressione. ,, Ma l' unirsi, che fanno alcuni Cittadini in un Corpo morale dedicato al Culto Religioso è una *libertà personale*, e una di *loro sicurezza maggiore*, è una *comunicazione de' proprj pensieri*, ed azioni. Dunque il Governo lo deve garantire. Il Governo per tanto, a sentimento del sopra riportato Articolo non solo non può distruggere questi sacri asili del Culto Religioso, questi Corpi morali dedicati con ispecialità al medesimo Culto, che anzi deve prestargli tutta la sua assistenza, e protezione. Sarà ella assistenza, e protezione, il confiscarne i Beni della maggior parte, lo stabilire Leggi, per le quali debbano necessariamente perire, ed estinguersi, come insinuare vogliono in tutti i loro Libri, e rimostranze questi incoerenti falsi Politici?

§. LXXXIV.

,, Tutti gli individui devono potere ri-
,, correre alle Leggi, e ritrovarvi dei pron-

ti

„ ti soccorsi per tutti i torti, o ingiurie,
„ che avessero mai sofferte nei loro Beni,
„ e nelle loro persone, e per tutti gli
„ ostacoli, che provassero nell' esercizio
„ della loro libertà „. La proibizione,
che venga fatta senza *evidente necessità* ai
Cittadini di unirsi in Corpo per il Culto di
una Religione pura, e santa, è un' *ostacolo*,
che si pone *all' esercizio della loro libertà*
(n.82.). Potranno adunque i Cittadini ricorrere
alle Leggi affinchè si tolga questo
ostacolo, ed il *Governo, che ha per oggetto
la felicità dei Cittadini*, non solo non dovrà
porlo, ma dovrà efficacemente torre
questo ostacolo all' esercizio della libertà
dei Cittadini, i quali hanno diritto di dimandare:
Ove è questa *evidente necessità*
di non servire Iddio, come ci piace?

§. LXXXV.

E' un' ingiuria, è un torto il torre quei
Beni, che si acquistarono legittimamente, e
ciò a sentimento degli Uomini tutti. Il
Clero ha acquistato legittimamente: (Cap.
II.) I Corpi morali del Clero stesso hanno
un diritto di proprietà almeno eguale a
quello di qualsivoglia altro Cittadino (Cap.
III.). Dunque sarà un torto, ed un' in-

 giuria

giuria il torre al Clero, ed alle ſue parti i loro Beni. *Ma per tutti quei torti, o ingiurie, che foſſero per ſoffrire nei loro Beni*, dai Cittadini, e da chi ha i diritti di Cittadino, ſi deve ricorrere alle *Leggi*, e ſi devono da quelli, ſecondo ancora il ſiſtema dei Falſi Politici, ritrovare in eſſe *dei pronti ſoccorſi*. Il Clero pertanto, per la ſua qualità di Cittadino, dovrà ritrovare la garanzia delle ſue proprietà nelle Leggi dello Stato, non meno, che ve la poſſa ritrovare qualunque altro Cittadino, o Suddito.

§. LXXXVI.

„ Ciaſchedun membro della Società „ avendo diritto alla protezione dello Sta„ to, deve concorrere alla proſperità di „ eſſo, e contribuire alle ſpeſe neceſſarie „ in proporzione dei ſuoi Beni „. Il Clero, i Corpi morali del Clero ſono membri della Società (n.36.) dovranno perciò *contribuire alle ſpeſe neceſſarie in proporzione dei ſuoi Beni*; Facciaſi ai noſtri Politici qualunque conceſſione la più larga, e non ſi conſideri in alcun modo la giuſtizia, e l'equità de' Privilegj, che da tempo immemorabile hanno ſempre goduto i Beni

del

del Clero sopra gli altri Beni tutti della Nazione; ecco ciò che ne verrà: Il Clero, i Corpi morali del Clero sono membri della Società; (n. 36.) dovranno perciò *contribuire alle spese necessarie in proporzione dei suoi Beni*, , come lo deve ogni altro membro della Società (n.41. 42.) Ma se ognuno dovrà contribuire in proporzione de' suoi Beni, non si dovranno proscrivere i soli Corpi morali del Clero per sovvenire alle necessità dello Stato, confiscandone le proprietà, ed i fondi, e questa non sarebbe al certo una contribuzione in proporzione de' loro Beni paragonati con quelli degli altri Cittadini. Dunque la proscrizione de' Corpi Morali del Clero, la confiscazione dei loro Beni non potrà farsi in modo alcuno per il solo oggetto *di concorrere alla prosperità dello Stato*, *e di contribuire alle spese necessarie di esso*.

§. LXXXVII.

In lungo si anderebbe, se si volessero esaminare ad una per una le così dette Massime di Governo di costoro per coglierli in contradizione sul fatto. Tralasciando tutto il resto, sarà bene restringersi ad una sola ancora, e non più. E siccome si è da-

to principio all' esame di queste massime, incominciando da una, che in parte falsa, ed in parte equivoca conduce di necessità all' anarchia, si ponga fine esaminandone un'altra niente meno falsa, ma molto più iniqua, perchè conduce per se stessa alla irreligione. Ella è questa „ Niun'Uo-„ mo può essere inquietato per le sue opi-„ nioni Religiose, purchè si conformi alle „ Leggi, e non turbi il pubblico Culto „. Proposizione è questa piena di malizia, e di frode, che tende ad un totale indifferentismo di Religione, per poi cancellare del tutto la medesima dal cuore degli Uomini, e scuotere in questo modo la base più stabile, e più forte dello Stato, e della Sovranità, non potendovi essere nè peggiore, nè più nocivo Suddito, del Suddito irreligionario.

§. LXXXVIII.

Ma se ne prenda per un momento l'ipotesi, secondo il sentimento dei nostri Filosofi, e dei Falsi Politici, e suppongasi ammissibile questa libertà di opinioni Religiose; ecco quanto di sicuro ne viene in conseguenza. L' unirsi in Corpi morali per il Culto della Religione, il pronunziare de' Voti

Voti per fare un ſagrifizio di ſe, e delle proprie facoltà fiſiche, e morali all'Altiſſimo, il vivere con delle Regole, che conducono a perfezionare i coſtumi, ed a raffrenare le paſſioni, ſono tutte *Religioſe opinioni conformi alle Leggi* di natura, e di Società, e del S. Vangelo, che non ſolo *non turbano il Culto* de' Criſtiani, ma lo aumentano, e lo accreſcono. *Niuno* dunque *potrà eſſere inquietato* nel determinarſi a queſte *religioſe opinioni*. Ma la proſcrizione, e la ſoppreſſione di quei ſacri aſili, ove gli Uomini profeſſano, ed eſercitano queſte loro *opinioni religioſe*, è la ſomma inquietitudine, che poſſa recarſi ai medeſimi: Il vietare, e l'impedire generalmente, che ſi poſſano abbracciare queſte *religioſe opinioni* è un inquietare i Cittadini tutti, è un *impedire l' eſercizio delle loro facoltà fiſiche, e morali*. A ſentimento dunque ancora di queſta Filoſofia non dovranno eſſere proſcritti queſti ſacri Aſili di *religioſe opinioni*, non dovranno queſte eſſere impedite da coloro, i quali per mantenere la libertà degli Uomini col ſuccennato Articolo danno pure il franco paſſaporto a qualunque errore in materia di Religione.

Queſto

§. LXXXIX.

Queste poche, e succinte riflessioni intorno ai principj fondamentali di Governo dei Falsi Politici, ed intorno all' eguaglianza, felicità, e liberi diritti dell' Uomo, e del Cittadino, come gli ammettono i medesimi Politici, saranno sufficienti a dimostrare quanto mai male corrispondano le Teorie di costoro alle Massime, che eglino poi vorrebbono vedere adottate in pregiudizio del Clero, e per la totale ruina degli Ordini Regolari. Sono in tale, e sì fatta collisione queste Massime, e quelle Teorie, che quasi si direbbe, o non essere Cittadini, e membri della Società quegli Uomini, i quali si ascrivono al Clero, e quei, che abbracciano lo Stato Religioso, ovvero che gli Autori di sì fatte Massime siansi spogliati di ogni sentimento di Religione Cristiana; anzi di più che stimino essere pregiudiciale alla Società, ciocchè è necessario alla Religione, e quello che più facilmente conduce all' adempimento dei doveri, e delle incombenze della medesima.

Tanto

§. XC.

Tanto al certo s' insinua col volersi l' Uomo libero in tutte le sue facoltà, ma non libero nel determinarsi ad uno stato di vita più perfetta in servizio della Religione. Questo s' insinua col volersi, che sia il Governo garante di ogni proprietà, e della libera comunicazione dei proprj pensieri; e col volersi all' opposto nel tempo stesso, che tolta sia ogni proprietà del Clero, proscritta, ed impedita qualunque unione, e comunicazione di vita Regolare. Finalmente non si comprenderà mai quanto possa esser cristiana quella Politica, la quale nel tempo stesso, che vieta, che sia inquietato nelle sue opinioni religiose, l' Ebreo nella sua Sinagoga, il Calvinista, ed il Luterano nella sue Cene, il Maomettano nelle sue Moschee, e nei suoi Serragli, inquieta poi il Cattolico, perchè si obbliga con dei Voti a vivere con più perfezione, perchè vuol digiunare, perchè vuol vivere miserabile, ed abjetto agli occhj del Secolo. Con queste massime troppo note ad ognuno procede la Filosofia di questi Falsi Politici, la quale finge di ammettere in favore

favore dei Cittadini quei principj, che si sono sino ad ora esaminati.

§. XCI.

Ma a che prò, dirà forse taluno, tutto questo discorso, il quale al più prova non doversi molestare quelli, i quali si sono ascritti di già a dei Corpi Regolari, ma non mai, che la Nazione, secondo i sovra esposti principj non possa fare dei Beni del Clero tutto quell' uso, che essa crede conveniente? Facile però è il conoscere tutta la connessione, che hanno i surriferiti principj coll'indennità dei Beni, de' possedimenti, colla sicurezza delle proprietà dei già esistenti Corpi del Clero. Imperciocchè la Nazione, per quello che si è veduto, deve garantire *la libertà*, *e la proprietà*, e quanto può appartenere all' uomo (n. 83.). Dunque deve garantire la proprietà dei Corpi del Clero, i quali sono Ceti composti di uomini, e Cittadini, come tutti gli altri, e le proprietà loro sono tanto giuste, e legittime quanto quelle di qualunque privato Cittadino (Cap. V.). Ma la Nazione, ripetono gli oppositori, fa cessare queste proprietà estinguendo questi Corpi. E con qual diritto, si risponderà, potrà ciò farsi

dalla

dalla Nazione secondo i principj dei Falsi Politici? Non è libero a qualunque uomo l' esercizio delle *proprie facoltà fisiche, e morali*? (n. 80.) Si al certo. Dunque tre, dieci, cento uomini si potranno assembrare, ed unire, come vorranno, purchè non sia di nocumento alla Società. Ma l' unirsi in Corpi Ecclesiastici è di giovamento, non è di nocumento alla Società Cristiana (n. 81.) Non potrà dunque impedirsi una tale unione, e per questi medesimi principj non dipenderà dalla Nazione, l' essere autorizzato alla vita Monastica, a vivere in unione, e comunione ecclesiastica coll' avere dei possedimenti. Poichè se non dipende dalla Nazione per questi principj l' esistenza delle unioni ecclesiastiche, ne pure vi deve dipendere la sussistenza. Dunque nemmeno vi dipenderanno le proprietà, dalle quali si ricava la medesima, e che furono concedute ai Corpi Ecclesiastici per libera facoltà, e volontà dei cittadini.

§. XCII.

Ma suppongasi per una larga concessione, che per qualunque motivo dipenda dalla Nazione, che siano ammessi, o

no i Corpi Ecclesiastici: potrebbe perciò estinguerli la Nazione colla medesima libertà, colla quale gli ammise? Si è dimostrato (n.71.), che nella Nazione non vi è una simile facoltà. Ed in fatti può forse un uomo torre, e ripetere di nuovo per se un diritto, che ha di già ceduto, e conceduto ad un altro, perchè in origine liberamente glie lo donò? Se potesse stare un simile principio, niun' atto di concessione, o donazione sarebbe più sicuro. Allorchè si concede una cosa, un diritto, una facoltà, si trasferisce il diritto tutto dal Donatore al Donatario, e come cessa in quello, così principia in questo. La Nazione dunque, che fu libera a concedere l' esistenza ai Corpi Ecclesiastici, non è più libera a torgliela senza cagione legittima, conceduta, che l' abbia.

§. XCIII.

Ma e se lo fosse pure, per una falsa ipotesi, potrebbe essa disporre delle proprietà di quei corpi, che verrebbe ad estinguere arbitrariamente? Nò al certo, eziandio per i principj, de'quali si parla. Quando donaronsi queste proprietà ai Corpi Ecclesiastici, ed allorchè dai medesimi

in

in qualunque modo si acquistarono, furono nel tempo stesso donate alla Chiesa, ed al Clero, e da questi furono acquistate, a norma delle Leggi della Nazione; onde il Clero tutto, e la Chiesa ne vennero ad essere padroni a tenore delle Leggi, che erano in vigore quando acquistarono (n. 69.), secondo le quali si deve giudicare della legittimità di quelle proprietà, e non mai a tenore della nuova determinazione, con la quale si aboliscono i Corpi Ecclesiastici, e con cui per conseguenza si pretende di togliere alla Chiesa, ed al Clero gli acquisti fatti per questa parte. Imperciocchè *la Legge*, dicono, e confessano ancora i falsi Politici, *non può mai essere invocata per fatti antecedenti alla sua pubblicazione; e quando essa fosse fatta per determinare il giudizio di tali fatti antecedenti, sarebbe oppressiva, e tirannica*. Ma così è, che gli acquisti fatti dalla Chiesa, e dal Clero nei Corpi Ecclesiastici sono fatti antecedenti alla determinazione di abolire tali Corpi. Dunque supposta ancora qualunque arbitraria facoltà nella Nazione di potere distruggere tutti i Corpi Ecclesia-

 stici,

ſtici, non per queſto però potrà diſporre arbitrariamente delle proprietà, che davano la ſuſſiſtenza agli aboliti corpi, quando non voleſſe con una legge poſteriore *determinare il giudizio di fatti antecedenti* alla medeſima legge, e reſi legittimi, e giuſti dalle leggi anteriori, eſſendo, come ognun vede, gli acquiſti fatti dal Clero, e dalla Chieſa nelle perſone, ed unioni dei particolari Corpi Eccleſiaſtici, tanti *fatti antecedenti* alla determinazione di ſciogliere quelle unioni, e di abolire quei tali particolari Corpi Eccleſiaſtici. Si conclude adunque coi principj dei noſtri falſi Politici, che in vigore dei medeſimi non ſolamente non ſi devono moleſtare quelli, i quali ſono di già aſcritti ai Corpi Eccleſiaſtici; ma che la Nazione nè può impedire ai Cittadini l' unioni di queſti corpi, nè abolire le già eſiſtenti; ed in fine, che non è padrona per ſe ſteſſa delle proprietà dei Corpi Eccleſiaſtici, quando ceſſino d' eſiſtere. I Diritti adunque di Proprietà, e di eſiſtenza dei Corpi Morali del Clero ricevono una maggiore conſiſtenza dai principj, che ammettono i Falſi Politici.

CON-

CONCLUSIONE.

Varie sono le forme, e distinti gl'aspetti, sotto de' quali si possono considerare i Beni del Clero, e le di lui Proprietà; in qualunque modo però si riguardino, sarà sempre vero, che l'universale Proprietà de' Beni del Clero è sacra, e rispettabile per i seguaci del Vangelo; e che i di lei diritti sono inalienabili, ed imprescrittibili, al pari di qualunque altra proprietà. Imperciocchè essendo sacra, indipendente dall'uomo, e necessaria alla Religione Cristiana l'esistenza del Clero (Cap. I.), ne nasce una necessità di sussistenza del medesimo, la quale gli dà qualunque capacità agli acquisti di ogni sorte di possedimenti (Cap. II.) In vigore di questa capacità fino dal suo nascere la Chiesa, e con essa il Clero amministrò, e possedè Beni liberamente, ed indipendentemente da qualunque permesso, e beneplacito, nei quali possedimenti si scorge un diritto non inferiore a quello, con cui possiede qualunque individuo della Società (Cap. III.).

Le proprietà, che in questo modo vennero ad essere di diritto del Clero, furono

al

al certo ſoggette a quel Dominio Eminente, ed al ſommo Impero della Nazione, e della Sovranità, ſotto di cui neceſſariamente cade tutto quello, che conduce al pubblico bene della Società, ed alla felicità dello Stato. Ma tanto è lungi, che queſto Dominio Eminente arrechi pregiudizio alle Proprietà de' Beni del Clero, che anzi gli ſerve di un fermo appoggio, e di una più ſicura difeſa (Cap. IV.). Nel modo ſteſſo, che l'utile, ed il vantaggio ſommo, che apportano i Beni del Clero alla Nazione tutta, non fanno eſſere le Proprietà del Clero Proprietà della Nazione, e della Società; non eſſendo mai ſtata donazione fatta alla Nazione, il dono, e la ceſſione dei loro Beni fatta dai Cittadini alla Chieſa (Cap. V.). I Corpi Eccleſiaſtici ſiano Regolari, o Secolari formano il Corpo morale della Chieſa, chiamato Clero; quindi i loro poſſedimenti, le loro proprietà, benchè addette ad un tale, o altro luogo particolare, ſono poſſedimenti, e proprietà del Clero in genere, e perciò appartengono al Corpo tutto del Clero, ed alla Chieſa in modo, che mancando uno, o l'altro corpo particolare, i di lui Beni, e Proprietà, poichè ſono

no

no Proprietà di tutto il Clero, debbano rimanere ſoggette alle Leggi della Proprietà del Clero (Cap. VI.). Tanto più che ſacre, impreſcrittibili, irrevocabili ſi dimoſtrano tali Proprietà, e loro diritti con quelli ſteſſi, ed identici principj, che dai Falſi Politici, dandoſi l'aria di veri, e grandi Filoſofi, ſotto il preteſto del pubblico Bene, e della Società, impongonſi a tutti; quaſi che foſſero chiariſſime, ed irrefragabili verità dall' Autore della natura ad eſſo loro ſoltanto manifeſtate (Cap. VII.)

IL FINE.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

INDI-

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 4. lin. 15. tra	da
P. 22. l. 5. confidera	concederà
P. 31. l. 1., ed	ad
P. 34. l. 11. Epiſcopi	Epiſcopum
P. 35. l. 23. Aleſſandria	Lampridio
P. 50. l. 8. ad	ed
P. 52. l. 1. Patrimonie	Patrimoine
P. 90. l. 3. viſite	viſte
P. 109. l. 25. Primizia	Primazia
P. 115. l. 9. addetta	adotta